

# CAPITOLO PRIMO

## IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE IN EUROPA

### 1. Le prime direttive in tema di armonizzazione contabile

Prima dell'introduzione di un unico *corpus* di principi contabili internazionali (IAS/IFRS), esistevano ancora, tra gli Stati membri dell'Unione Europea, divergenze nella teoria e nelle discipline contabili.<sup>1</sup>

La dottrina nel tempo ha cercato di individuare le motivazioni alla base di queste differenze, riconducibili, secondo alcuni Autori, ai seguenti fattori:<sup>2</sup>

1. la natura del sistema legale, se di tipo dirigitico ovvero basato su un sistema non codificato, come quello di *common law*;
2. la struttura prevalente di organizzazione economica delle imprese, nonché la tipologia degli assetti proprietari, se chiusi all'interno di gruppi familiari o aperti, come ad esempio del tipo «azionariato diffuso»;
3. il comportamento e l'influenza della legislazione fiscale, ovvero se è presente una amministrazione finanziaria «inquisitoria» o «collaborativa»;
4. l'influenza dei fattori educativi, ovvero degli ordini professionali, la quale, più che dipendere da tradizioni storiche di un Paese, è funzione

---

<sup>1</sup> VERNA G., «Le nuove frontiere dell'informazione contabile in Europa», in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2002.

<sup>2</sup> Quanto sopra detto è il risultato di alcune ricerche condotte da MUELLER e basate su una classificazione ottenuta con il metodo della «cluster analysis» (MUELLER G., «Accounting within a Macroeconomic Framework», in *International Accounting*, New York, MacMillan, 1967); il lavoro di MUELLER è stato poi ripreso in BURTON J.C., «Some general and specific thoughts on the Accounting Environments», in *Journal of Accounting*, novembre, 1971.

dell'importanza che l'economia e la produzione assumono nella cultura di una nazione.<sup>3</sup>

In funzione di come questi elementi si compongono, di fatto, si hanno sostanzialmente due impostazioni contabili: l'una, definita sistema «legalistico-patrimoniale», si fonda sull'individuazione della fattispecie giuridica dalla quale origina la rilevazione contabile; l'altra, definita «informativo-finanziaria», si fonda sul principio che la contabilità deve fornire l'informazione più adeguata e rappresentativa del fatto economico finanziario che si è verificato, a volte anche a prescindere dalla configurazione giuridica che questo può assumere.<sup>4</sup>

In questo contesto si inserisce il processo di **armonizzazione contabile**<sup>5</sup> che ha avuto inizio alla fine degli anni '70 quando - ad opera della Comunità economica europea (CEE) - furono emanati una serie di provvedimenti normativi aventi come principale obiettivo quello di *accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, fissando dei limiti alle divergenze che essi possono presentare*.<sup>6</sup>

Con questo scopo, quindi, furono elaborate, relativamente ai principi per la redazione dei bilanci delle imprese:

- la **IV direttiva**, sui conti annuali delle società di capitali (78/660/CEE);

---

<sup>3</sup> Sulle cause storiche di divergenza nella teoria contabile europea si vedano più approfonditamente: RUSCONI G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Milano, Il Sole 24 Ore, 1999; DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e "armonia contabile"*, Padova, Cedam, 2000.

<sup>4</sup> GIUSTI A. M., "I principi contabili generalmente accettati: una rassegna", in *RIREA*, n. 3/4, 1992.

<sup>5</sup> Al termine "armonizzazione" possono essere attribuiti differenti significati. In una prima accezione, l'armonizzazione è intesa come la "modificazione della disciplina di due diversi sistemi contabili in modo da renderli il più possibile simili fra loro, lasciando in vita però quelle differenze che non rendono comunque incompatibili i risultati finali e sopprimendo, invece, tutte quelle differenze che risultano nocive al corretto funzionamento del sistema economico; in tal caso il concetto di "armonizzazione" è contrapposto a quello di "standardizzazione", inteso invece come quel processo per cui i sistemi contabili vengono unificati". In una seconda accezione, il termine è inteso come "l'unificazione di sistemi contabili diversi al fine di eliminare radicalmente qualsiasi problema di raffronto fra una disciplina e l'altra; in questo secondo caso il termine "armonizzare" è assunto come sinonimo di "standardizzare" o "unificare". Comprendere quale delle due definizioni qui date sia più confacente al concetto di "armonizzazione" significa capire quale debba essere il percorso da seguire per identificare, misurare e curare i problemi distorsivi dovuti alle differenze contabili." È la stessa Comunità europea a rispondere, indirettamente, a questa domanda affermando che armonizzazione e standardizzazione non sono sinonimi. Ne consegue che, il significato del termine armonizzazione si orienta verso la prima delle suddette accezioni (Cfr. RUSCONI G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, op. cit., pag. 22).

<sup>6</sup> Commission des Communautés Européennes, *Comparaison des systèmes comptables allemand, français, italien, britannique, japonais et américain et des prescriptions de la IV Directive du Conseil de Juillet 1978*, Bruxelles-Luxembourg.

- la **VII direttiva**, sui conti consolidati dei gruppi di imprese (83/349/CEE);
- la **VIII direttiva**, sull'abilitazione delle persone incaricate al controllo dei conti annuali (84/253/CEE).

Le direttive comunitarie hanno determinato un notevole impulso allo sviluppo della disciplina normativa del bilancio. Si pensi, ad esempio, alla codificazione dei postulati di bilancio che fino a quel momento, pur se elaborati da tempo dalla dottrina contabile internazionale, non erano recepiti, se non parzialmente, in molti degli ordinamenti giuridici dei Paesi Europei.<sup>7</sup>

Con riferimento all'armonizzazione, tuttavia, pur avendo rappresentato le stesse direttive un primo passo importante, esse hanno, nel tempo, mostrato forti limiti; tra questi:

- a) la presenza di un considerevole numero di *opzioni contabili* che, pur avendo facilitato l'introduzione delle direttive nei diversi Paesi membri, ha indotto gli stessi - nel momento del recepimento - alla scelta di quei trattamenti contabili che più di altri rispondevano alla situazione socio-economica e alla tradizione contabile del Paese stesso, determinando di fatto un'armonizzazione incompleta. Per fornire un'idea della portata di tale aspetto, nella tab. 1.1 si presenta una comparazione fra tre dei principali Paesi dell'Unione Europea (Italia, Francia e Germania);
- b) l'inadeguatezza rispetto alle norme più rigorose prescritte in ambito internazionale e, in particolare, gli *standard* imposti dalla *Security Exchange Commission* (SEC) negli Stati Uniti.

I limiti suddetti, nonché l'evoluzione dello scenario finanziario internazionale, fortemente accelerata dal crescente utilizzo delle tecnologie informatiche, dalla globalizzazione dei mercati e dall'introduzione della moneta unica, hanno determinato a livello europeo una *svolta* nella strategia in materia di armonizzazione contabile rispetto a quanto fatto attraverso le direttive IV e VII.

Obiettivo alla base della nuova strategia è ora quello di indurre le imprese dei Paesi membri alla formazione dei bilanci redatti secondo un unico insieme di *principi contabili riconosciuti a livello internazionale*, capaci di assicurare la negoziazione dei valori mobiliari delle imprese, non solo sui mercati europei, ma anche su quelli internazionali.

---

<sup>7</sup> Tra questi ricordiamo: il quadro fedele e corretto (*true and fair view*), la continuità operativa (*going concern*), la competenza economica (*accrual basis*), la costanza di struttura del bilancio e dei principi di valutazione negli esercizi (*consistency of presentation*), il divieto di compensazione tra le singole voci di bilancio (*offsetting*) e la presenza di informazioni omogenee e, quindi, comparative (*comparative information*). Più approfonditamente: FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea - Studio n. 4*, maggio 2002, pag. 5.

Tab. 1.1 – I Bilanci in Europa<sup>8</sup>

IV DIRETTIVA CEE	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA
<b>DATA DI APPLICAZIONE DELLA IV DIRETTIVA</b>			
La IV Direttiva CEE è stata adottata dal Consiglio della Comunità Europea il 25 luglio 1978.	Il recepimento è avvenuto nel 1991. <i>(dopo 13 anni)</i>	Il recepimento è avvenuto nel 1983. <i>(dopo 5 anni)</i>	Il recepimento è avvenuto nel 1985. <i>(dopo 7 anni)</i>
<b>CLAUSOLA FONDAMENTALE DI BILANCIO</b>			
I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva. I conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato economico della società.  <i>Art. 2, par. 2 e 3</i>	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società e il risultato economico di esercizio.  <i>Art. 2423 c.c., 2° co.</i>	Il bilancio deve essere redatto con regolarità e sincerità e deve dare un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato economico dell'impresa.  <i>Art.9 Cod. Commerciale</i>	Il bilancio delle società di capitali deve, nel rispetto dei corretti principi di tenuta della contabilità, fornire un'immagine corrispondente alla reale (effettiva) situazione patrimoniale, finanziaria e dell'utile della società stessa.  <i>Art. 264 HGB</i>

<sup>8</sup> La tabella è una sintesi di quanto più approfonditamente riportato in RUSCONI G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, op.cit..

<b>IV DIRETTIVA CEE</b>	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>GERMANIA</b>
<b>SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO</b>			
Per lo Stato patrimoniale sono proposti 2 prospetti: uno con forma scalare e uno a sezioni contrapposte. Per il Conto economico sono proposti 4 schemi: scalare e con suddivisione per natura delle voci di costo; scalare e con suddivisione per destinazione delle voci di costo; a sezioni contrapposte e con suddivisione per natura delle voci di costo; a sezioni contrapposte e con suddivisione per destinazione delle voci di costo.	Per lo Stato patrimoniale è stato recepito lo schema a sezioni contrapposte. Per il Conto economico si è scelta la forma scalare, con classificazione dei costi per natura.	Per lo Stato patrimoniale si adotta uno schema a sezioni contrapposte. Per il Conto economico la classificazione dei componenti di reddito avviene per natura, mentre per la presentazione sono previste due forme: a scalare o a sezioni e contrapposte.	Si è recepito un unico modello di Stato patrimoniale, che si presenta a sezioni contrapposte Per il Conto economico sono recepiti i due prospetti in forma scalare: quindi si può applicare uno schema a <i>Valore della produzione - costi della produzione</i> , secondo il criterio della natura del costo, oppure uno schema <i>ricavi-costi del venduto</i> , secondo il criterio di destinazione del costo.
<b>CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE</b>			
“Determinante per l’iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante è la loro destinazione”...“Le immobilizzazioni comprendono gli elementi patrimoniali destinati a servire durevolmente all’attività d’impresa”	Il criterio adottato può dirsi “misto”: si ispira alla logica <i>finanziaria</i> ma tiene conto, più spesso, della <i>destinazione</i> e <i>natura</i> del valore. Nella classificazione del Passivo, invece, il criterio finanziario è completamente abbandonato, anche se per alcune voci (quali i debiti) è richiesta la separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio.	Le attività vengono rappresentate in relazione al loro decrescente grado di immobilizzo finanziario e i corrispondenti valori vengono evidenziati al lordo e al netto di eventuali fondi rettificativi relativi. Il Passivo evidenzia, invece, il Patrimonio netto, i Fondi accantonamento per rischi e oneri futuri e i Debiti esistenti alla chiusura del periodo amministrativo.	La distinzione fondamentale nell’Attivo è tra le attività fisse e le attività correnti, a cui si aggiungono le grandezze che includono valori che scaturiscono dall’applicazione del principio della competenza economica. Sul lato del Passivo, le macroclassi corrispondono al Patrimonio netto, agli accantonamenti, ai debiti e agli elementi comuni a più esercizi.

## 2. La svolta verso i principi contabili internazionali

La necessità di adottare un unico insieme di principi contabili internazionali, per la redazione dei bilanci individuali e consolidati delle imprese europee, è il risultato di un lungo percorso normativo intrapreso con due interventi comunitari fondamentali:

1. la *Comunicazione n. 508/95*;
2. la *Comunicazione n. 359/00*.

Siamo alla metà degli anni '90 quando la Commissione Europea, prima con **Comunicazione n. 508 del 14 novembre 1995** intitolata "*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*" e, successivamente, con la **Comunicazione n. 232 del 11 maggio 1999**, intitolata "*Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione*", sottolinea l'esigenza di dover rivedere il percorso di armonizzazione intrapreso con l'emanazione delle direttive contabili.

I limiti delle direttive comunitarie in precedenza richiamati non hanno, infatti, consentito di raggiungere l'obiettivo inizialmente perseguito, quello cioè di portare ad una completa e corretta comparabilità dei documenti d'informativa contabile delle imprese appartenenti a Paesi diversi. A questo si aggiunge l'esigenza, da più parti sentita, di ridurre la complessità ed i costi dell'informazione economico-finanziaria delle grandi imprese a carattere internazionale. Queste ultime, infatti, essendo quotate anche in Paesi extraeuropei, si trovano spesso costrette a redigere più bilanci, uno in osservanza delle disposizioni nazionali (coerenti con le direttive) ed uno o più secondo principi riconosciuti in ambito internazionale.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Così recita la Comunicazione n. 508/95 al par. 3.1: "La quarta e la settima direttiva hanno esercitato un reale impatto positivo, pur consentendo agli Stati membri di preservare le diverse tradizioni contabili nazionali esistenti prima della loro adozione. La qualità dell'informazione finanziaria è, infatti, considerevolmente migliorata negli Stati membri e la libera circolazione di informazioni finanziarie comparabili è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e un incentivo alla concorrenza. Permangono, tuttavia, taluni problemi che dovranno essere risolti per garantire che i progressi realizzati a tutt'oggi siano preservati e che l'Unione europea sia in grado di far fronte alle grandi sfide che la attendono. Il più urgente di tali problemi riguarda le imprese europee a vocazione internazionale. I conti che tali imprese redigono attenendosi alla legislazione nazionale fondata sulle direttive contabili non sono più adeguati alle esigenze dei mercati finanziari internazionali. Tali imprese si vedono pertanto costrette a preparare due serie di conti, una prima serie conforme alle direttive contabili e una seconda serie adeguata ai requisiti dei mercati internazionali. Tale situazione non è soddisfacente. A prescindere dai costi supplementari, il fatto che i dati contabili mutino in funzione della loro destinazione è fonte di confusione per gli investitori e per il pubblico in generale. Esiste, inoltre, il rischio che le

A questo fine, con la Comunicazione 508/95 si propone di intraprendere un esame della compatibilità dei principi contabili internazionali (intendendo per tali i principi elaborati dallo IASB) con le direttive contabili europee, con lo scopo di valutare la possibilità di consentire agli Stati membri di permettere alle imprese di dimensioni più grandi di predisporre i propri bilanci secondo i primi, anziché secondo le rispettive normative nazionali.

La *via da seguire* in tema di informativa finanziaria viene tracciata con la **Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000** intitolata “*La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*”. Con essa la Comunità Europea anticipa due tappe importanti del proprio processo di armonizzazione:

- la prima, che *entro il 2000* si sarebbe presentata una proposta finalizzata ad imporre a *tutte le società quotate dell’UE* l’obbligo di redigere, entro il 2005, i loro bilanci consolidati in conformità agli IAS;
- la seconda, che *entro il 2001* si sarebbe presentata una proposta intesa a modernizzare le direttive contabili affinché queste potessero continuare a costituire la base dell’informativa finanziaria *per tutte le società di capitali*.<sup>10</sup>

La prima delle suddette tappe si è realizzata con il **Regolamento CE n. 1606/02** che introduce l’obbligo, a decorrere dall’esercizio 2005, per le società quotate dei Paesi membri della Comunità economica europea, di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

La modernizzazione delle Direttive contabili è stata attuata, invece, con:

- la **Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001**, che ha lo scopo di introdurre l’utilizzo del criterio del *fair value* o «valore equo», in luogo del costo storico, per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riferimento a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la vendita, così come previsto dagli IFRS; e


---

grandi imprese applichino in misura crescente le norme USA (GAAP). Tali imprese e gli Stati membri attendono pertanto dall’Unione europea una soluzione di rapida attuazione.”

<sup>10</sup> “Poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società che rientrano nell’ambito dell’applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità” (Cfr. Comunicazione 359/2000).

- la **Direttiva n. 51 del 18 giugno 2003**, che interviene per rendere compatibili gli IAS/IFRS e la normativa europea, nonché eliminarne i conflitti.

**Fig. 1.1 – Le proposte e l’attuazione della Comunicazione n. 359/2000**



\*\*\*

Prima di passare al dettaglio dei provvedimenti adottati a seguito della Comunicazione europea n. 359/2000, ci sembra opportuno approfondire le motivazioni che hanno spinto la Commissione Europea ad adottare i principi contabili elaborati dallo IASB quali *regole fondamentali* per redigere i conti annuali e consolidati delle società quotate nell’Unione Europea, nonché le fonti da cui originano i documenti stessi.

I principi contabili riconosciuti a livello internazionale e, attualmente, utilizzati dalle imprese dell’Unione europea sono:

- gli **IFRS** (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standard*), ossia il *corpus* dei principi approvati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*);<sup>11</sup> e

<sup>11</sup> Quando si usa la sigla IFRS nel seguente lavoro si vogliono intendere i Principi e le Interpretazioni adottate dallo *International Accounting Standards Board* (IASB) e che comprendono: (a) gli *International Financial Reporting Standard* (IFRS); (b) i Principi contabili internazionali (*IAS*); e (c) le Interpretazioni elaborate dall’*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) o dal precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC), e fatte proprie dallo IASB. Con la recente riorganizzazione della struttura dello IASB, infatti, la denominazione dei principi contabili internazionali si è modificata passando da IAS ad IFRS. Il nuovo Board dello IASB ritiene che la nuova denominazione dei principi contabili internazionali (IFRS) renda più comprensibile il contenuto e il valore de-



- gli **US Gaap** (*Generally Accepted Accounting Principles*), vigenti negli Stati Uniti d'America, in Canada e nei Paesi dell'America latina, ed elaborati dal *Financial Accounting Standards Board* (FASB).<sup>12</sup>

Sia i principi contabili *IFRS*, sia quelli americani, gli *US Gaap*, sono caratterizzati da una forte attenzione verso gli investitori e, quindi, sono in grado di soddisfare le maggiori esigenze informative richieste a seguito dell'evoluzione dello scenario finanziario internazionale.<sup>13</sup>

Come detto in precedenza, la crescente esigenza di applicare un unico “metro contabile” per la redazione dei conti annuali e consolidati tra i Paesi membri della CEE ha reso necessario scegliere tra le due categorie di

---

gli stessi. Infatti, i principi contabili internazionali non trattano solo gli aspetti contabili (*accounting*), ma disciplinano i criteri di valutazione, i modelli di misurazione e quantificazione delle voci, la metodologia contabile per rappresentare in un quadro fedele le operazioni in bilancio (*Financial reporting*), consentendo una informazione qualitativa di alto livello e di contenuti rilevanti. In ogni caso lo IASB è intenzionato ad utilizzare la doppia denominazione anche perché uno standard già operativo sarà rinominato IFRS solo nel caso in cui subirà modifiche sostanziali.

<sup>12</sup> Il FASB è sorto nel 1973 (contestualmente allo IASC), e i suoi principali compiti possono essere così riassunti:

- emanare gli *US Generally Accepted Accounting Principles* (Us Gaap);
- aggiornare gli Us Gaap in base ai cambiamenti nella dottrina contabile o a variazioni del contesto economico;
- individuare delle possibili lacune contabili ancora esistenti a livello mondiale;
- promuovere la convergenza internazionale degli standard contabili.

Unitamente al FASB operano altri due organi: - la **F.A.F.** (*Financial Accounting Foundation*), che nomina i membri del FASB, svolge un'attività di controllo e di finanziatore delle attività del Board stesso e elabora dei documenti interpretativi degli Us Gaap e dei principi ancora sotto forma di bozza, chiamati *exposure draft*; - il **F.A.S.A.C.** (*Financial Accounting Standards Advisory Council*), organismo di supporto tecnico al FASB, il cui compito è quello di fornire, previo un lavoro di ricerca, pareri sui progetti del FASB oltre che affrontare i temi contabili rilevanti non ancora trattati.

I principi contabili del FASB devono, in ogni caso, essere approvati dalla SEC (*Securities and Exchange Commission*) che ha la facoltà di decidere la loro non applicazione o modifica.

<sup>13</sup> In particolare, sui motivi per i quali l'Unione europea ha consigliato l'uso degli IAS (oggi IFRS) al posto degli US Gaap, un notevole contributo è stato fornito dalla Comunicazione n. 508/95/CEE. I suddetti motivi possono essere così sintetizzati:

- la mancanza di un ruolo attivo nell'elaborazione degli US Gaap (“messi a punto senza alcun apporto europeo”) da parte dell'Unione europea spinge la stessa a preferire i principi elaborati dallo IASC (oggi IASB) con cui collabora già dal 1990 (par. 1.3);
- gli IAS rappresentano norme contabili accettabili per i mercati di tutto il mondo (par. 1.4);
- nel 1995 lo IASC e la IOSCO stipulano un accordo di collaborazione “mirante a mettere a punto un insieme di norme contabili internazionali destinate alle imprese che desiderano far quotare i loro titoli in più Paesi. Il conseguimento di questo obiettivo renderebbe più agevole per le società europee che applicano gli IAS l'accesso ai mercati dei capitali e in particolare al mercato finanziario degli Stati Uniti” (par. 2.8).

principi elaborati a livello internazionale. La scelta nel tempo è ricaduta sui principi contabili elaborati dallo IASB (prima IASC), non solo per il loro elevato livello qualitativo, ma anche perchè gli US Gaap, in quanto predisposti facendo riferimento al mercato americano, sono ritenuti di più difficile applicazione nel contesto europeo.<sup>14</sup> Tuttavia, come avremo modo di approfondire nel prosieguo, i due *Standards Setter*, IASB e FASB, hanno da tempo avviato un processo di collaborazione per appianare le principali differenze esistenti in ambito contabile, con l'obiettivo espresso di realizzare nuovi principi condivisi, in grado di garantire una maggiore qualità informativa complessiva.

Di seguito si riportano gli interventi comunitari contenenti le motivazioni che hanno portato a preferire gli IFRS rispetto agli US GAAP.

**Tab. 1.2 – IFRS/US Gaap: la scelta della Comunità Europea**

INTERVENTI COMUNITARI	MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SCELTA
<p><b>Comunicazione 508/95/CEE</b>  <i>“Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”</i></p>	<p>Gli IAS sono elaborati in una visione più internazionale, mentre gli US Gaap sono predisposti facendo riferimento specificamente al contesto del mercato americano.</p>
<p><b>Comunicazione 232/99/CEE</b>  <i>“Messa in atto del quadro d’azione per i servizi finanziari: piano d’azione”</i></p>	<p>La Commissione individua negli IAS il corpus di principi generalmente accettati, sulla base dei quali redigere i bilanci delle imprese UE in sostituzione dei principi contabili adottati a livello dei singoli Stati membri.</p>
<p><b>Comunicazione n. 359/00/CEE</b>  <i>“La strategia dell’UE in materia d’informazione finanziaria: la via da seguire”</i></p>	<p>La commissione motiva ulteriormente la scelta dei principi IAS rispetto agli US Gaap sulla base del riconoscimento di tali principi in sede IOSCO e da parte del Comitato di Basilea.<sup>15</sup></p>

<sup>14</sup> Successivamente alla Comunicazione n. 508/95, nel maggio del 1999, a seguito dell'adozione del Piano d'Azione per i servizi finanziari, si determinarono in maniera più marcata le iniziative che la stessa Comunità doveva intraprendere per incentivare la raccolta di capitale oltre le linee nazionali e garantire uniformità nell'informativa finanziaria. In particolare, il Piano d'Azione sottolineava la mancanza di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee e di come questa carenza determinava una restrizione degli investimenti di tipo finanziario in ambito UE, giungendo alla conclusione che la corretta applicazione di criteri uniformi di redazione dei bilanci era necessaria. Si evidenziò, quindi, l'urgenza di individuare un *corpus* di principi generalmente accettati sulla base dei quali redigere i bilanci delle imprese UE, in sostituzione dei principi contabili adottati a livello dei singoli Stati membri: la Commissione a tal proposito confermò gli IFRS come principi che corrispondevano a tali caratteristiche.

<sup>15</sup> Il 17 maggio del 2000 la *International Organization of Securities Commission* (IOSCO), Organizzazione che raggruppa gli organi di vigilanza delle Borse Valori dei principali paesi del mondo, terminando la valutazione degli IAS ha raccomandato ai suoi membri di permettere agli emittenti multi-nazionali di utilizzare i principi contabili elaborati dallo

Per quanto attiene alle *fonti* degli IFRS, queste risalgono al 1973 quando, con un accordo concluso tra gli organismi professionali di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti d'America, viene creato l'*International Accounting Standard Committee (IASC)*, un organismo internazionale competente in materia contabile, destinato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- *formulare e divulgare* standard contabili e promuoverne la loro corretta applicazione in tutto il mondo;
- *operare* al fine di agevolare il miglioramento e l'armonizzazione delle normative, dei principi contabili e delle procedure relative alla stesura dei bilanci.<sup>16</sup>

A partire dal 1983 la composizione dello IASC allarga i propri confini includendo al suo interno tutti gli organismi professionali presenti nell'*International Federation of Accountants (IFAC)*.<sup>17</sup>

Nel 1995 lo IASC conclude un accordo ( il c.d. "Core standards work program") con la *International Organization of Securities Commission (IOSCO)*<sup>18</sup> al fine di avviare un programma di lavoro comune per produrre un nucleo di principi contabili internazionali (gli IFRS), destinati ad essere applicati dalle società che desiderano quotare i loro titoli su scala multinazionale.<sup>19</sup> A seguito del citato accordo, si avvia un approfondito processo di

---

Iasc per la redazione dei loro conti. Nell'aprile dello stesso anno anche il Comitato di Basilea, l'Organizzazione Internazionale che raggruppa gli organi di vigilanza delle banche, ha emesso un rapporto in cui esprime il proprio sostegno agli IFRS con impatto significativo sugli enti creditizi.

<sup>16</sup> Nel periodo intercorso tra la costituzione dello IASC e la fine degli anni '80 vennero elaborati e pubblicati i principi contrassegnati con i numeri dall'1 al 29, essenzialmente ispirati alla prassi contabile in vigore nei Paesi anglosassoni. Per approfondimenti: POZZOLI M., *Elementi di International accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pag. 67 e ss..

<sup>17</sup> L'IFAC è un'organizzazione mondiale di professionisti contabili che attualmente collabora con 155 organizzazioni in 113 Paesi per promuovere nel mondo l'applicazione di principi contabili di elevata qualità; i membri dell'IFAC rappresentano 2,4 milioni di operatori nella pubblica amministrazione, nell'industria, nel commercio e nelle università. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet dell'IFAC ([www.ifac.org](http://www.ifac.org)).

<sup>18</sup> La IOSCO è un'organizzazione avente l'obiettivo di promuovere elevati standard di regolamentazione al fine di mantenere e migliorare l'efficienza dei mercati internazionali.

<sup>19</sup> Ancor prima del 1995, il "1990 ha segnato una tappa di grande importanza per l'armonizzazione contabile internazionale e per l'affermazione degli IAS (oggi IFRS) quale punto di riferimento di generale accettazione. Nella conferenza dello IOSCO tenutasi a Santiago del Cile dal 12 al 15 novembre del 1990 fu, infatti, approvata una Risoluzione con la quale si riconosceva l'idoneità dei principi IFRS a garantire una rappresentazione contabile adeguata sia sotto il profilo patrimoniale che economico e finanziario, e si invitavano le organizzazioni aderenti a favorire l'implementazione di tali principi nei rispettivi Paesi, attraverso la propria attività di regolamentazione e di vigilanza (sebbene tale raccomandazione non fosse in definitiva vincolante, essendo espressamente riconosciuta libertà di scelta

revisione dei principi contabili, giungendo nel 2000 a definire un *corpus* di 41 principi che costituiscono un solido insieme di strumenti di informativa finanziaria volti a soddisfare le esigenze della comunità economica internazionale.

Nel 1997 lo IASC crea un comitato di studio, lo *Standing Interpretations Committee (SIC)*, con l'obiettivo di fornire un'interpretazione ed una guida applicativa ai principi contabili da esso formulati.

Nel 1999 il Comitato internazionale avvia un processo di riorganizzazione interna che porta alla formazione nel 2001 della **IASC Foundation**, un'organizzazione *no profit* ed indipendente, composta da 22 membri,<sup>20</sup> che ha come principale funzione quella di:

- nominare i membri di IASB, SAC ed IFRIC;
- monitorare l'attività degli organismi che la compongono;
- reperire le risorse finanziarie necessarie per l'operatività dei diversi organismi.

A partire dal 31 marzo 2010 la IASC Foundation assume la nuova denominazione di **IFRS Foundation**, rimanendo invariato tutto il resto (scopo, compiti, funzioni). La nuova struttura organizzativa dell'IFRS Foundation, così come rappresentata nella figura 1.2, è così composta:

- *International Accounting Standards Board (IASB)*: che ha la funzione esclusiva di predisporre, discutere, ed approvare i principi contabili internazionali e le interpretazioni di questi ultimi, preparate, dopo un'adeguata discussione, dall'IFRIC;
- *Monitoring Board*: sovrintende l'*IFRS Trustees* della Fondazione;
- *IFRS Interpretations Committee*: composto da 14 membri, fino al 31 marzo 2010 assumeva la denominazione di International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Il suo principale compito è quello di predisporre i documenti interpretativi dei principi emanati dallo IASB;<sup>21</sup>
- *IFRS Advisory Council*: composto da 40 membri, è l'organismo tramite il quale altri soggetti e/o organizzazioni, interessati allo sviluppo dei principi contabili internazionali, forniscono i loro suggerimenti allo IASB, nonché informare quest'ultimo delle implicazioni sulle imprese

---

sul punto, nonché circa le modalità di attuazione e gli eventuali adattamenti alle “*local circumstances*”)” (Cfr. PORTALUPI P. (a cura di), “Bilanci del terzo millennio”, in *Summit*, maggio, 2005, pag. 9).


<sup>20</sup> I membri della *IASC Foundation* sono così composti: 6 membri sono nominati dal Nord America; 6 membri sono nominati dall'Europa; 6 membri sono nominati dall'Asia-Oceania; 4 membri sono nominati dalle altre aree.

<sup>21</sup> Le interpretazioni emanate dall'*IFRS Interpretations Committee* hanno la stessa valenza degli IFRS: un bilancio non è pertanto conforme agli IFRS se non rispetta anche quanto disposto da tutte le interpretazioni emanate dall'IFRIC.

ed utilizzatori dei bilanci a derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS. Fino al 31 marzo 2010 assumeva la denominazione di *Standards Advisory Council*.

- I. *Working Groups: Gruppi di lavoro* – staff tecnico, costituito da professionisti con comprovata esperienza in materia contabile, di cui si avvale lo IASB per la predisposizione dei nuovi principi, e/o nella modifica di quelli esistenti.

**Fig. 1.2 – La struttura organizzativa della nuova IFRS Foundation**



Fonte: IASB

Il progetto di introduzione nell'Unione europea degli IFRS ha portato alla creazione di una sorta di secondo livello di fonti normative dei principi internazionali, che consente di attribuire loro una valenza legislativa di cui, per loro natura, sono privi.

La principale fonte normativa di riferimento per gli IFRS è rappresentata dalla Commissione Europea e, più in particolare, dai *regolamenti* e dalle *direttive contabili* che la stessa emette. I principi contabili internazionali adottati dalla Comunità Europea assumono, dunque, valenza legislativa sia

direttamente, tramite i regolamenti, sia indirettamente per mezzo delle leggi dei singoli Stati membri emesse ai fini del recepimento delle direttive comunitarie o dell'esercizio delle opzioni consentite dai Regolamenti stessi.

### 3. Il progetto di raccordo tra IASB e FASB (di Nicola Patitucci)

L'esigenza avvertita dagli investitori internazionali di principi contabili uniformi e di elevata qualità, ha portato, ormai da tempo, i principali *Standards Setter* mondiali, IASB e FASB, ad avviare un processo di collaborazione per appianare le principali differenze esistenti in ambito contabile, al fine di realizzare un nuovo *corpus* di regolamenti condivisi, in grado di garantire una maggiore informativa complessiva.<sup>22</sup>

L'avvio di tale processo di convergenza contabile ha inizio nel 2002 con il *Norwalk Accord*, un'intesa scritta con la quale i Boards si sono impegnati:

- ad intraprendere un progetto di breve periodo indirizzato a rimuovere una varietà di differenze individuali fra le due serie di principi (IFRS e US Gaap);
- a rimuovere le differenze fra IFRS e US Gaap mediante il lavoro comune su progetti di un certo rilievo;
- a progredire nello stabilire comuni progetti;
- ad incoraggiare una fattiva coordinazione dei rispettivi organi preposti all'interpretazione.<sup>23</sup>

La collaborazione tra IASB e FASB è stata successivamente rafforzata nel febbraio 2006, con la redazione congiunta del *Memorandum of Understanding* (MoU), nel quale è stata riaffermata la volontà di una fattiva cooperazione per la realizzazione della tanto auspicata convergenza a lungo termine degli *standards*.<sup>24</sup>

La realizzazione di un così ambizioso obiettivo, ha portato i due organismi ad articolare l'intero processo in sub-progetti di breve termine (*short-term convergence project*) su cui definire strategie di trattamento comuni, entro scadenze prefissate.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> In tal senso, principi uniformi su vasta scala, permettono agli investitori interessati di prendere decisioni più efficaci ed efficienti sul mercato globale dei capitali.

<sup>23</sup> Norwalk Agreement, 18 Settembre 2002, Connecticut, USA.

<sup>24</sup> Intesa conosciuta anche come *Roadmap for convergence 2006-2008*.

<sup>25</sup> Alla luce del processo di convergenza in atto la SEC (Securities and Exchange Commission), ha deciso di rimuovere, a partire dall'anno 2008, l'obbligo della riconciliazione con

**Tab. 1.3: Tematiche di convergenza a breve termine**

FASB	IASB
Fair value option	Borrowing costs
Impairment (jointly with the IASB)	Impairment (jointly with the FASB)
Income tax (jointly with the IASB)	Income Tax (jointly with the FASB)
Investment properties	Government grants
Research and development	Joint ventures
Subsequent events	Segment reporting

Fonte: IASB - FASB, A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP 2006-2008, Febbraio 2006

In tal ambito è opportuno precisare che mentre su alcune tematiche i *Boards* hanno collaborato per definire in modo unitario come affrontare un determinato aspetto (come l'*impairment* ed l'imposizione fiscale), su altre, invece, si è optato per una trattazione autonoma ed indipendente.

Il *Memorandum of Understanding* è stato oggetto di due revisioni, una prima nel 2008 ed una seconda, a seguito della crisi finanziaria globale, nel 2009.

In particolare, tale secondo aggiornamento è stato frutto dell'azione del G20,<sup>26</sup> il quale ha richiesto ai due *Standards Setter* di intensificare gli sforzi al fine di completare il processo di convergenza entro il 2011.<sup>27</sup>

A seguito di ciò nel novembre del 2009, lo IASB e il FASB hanno pubblicato un report nel quale hanno dichiarato formalmente di intensificare il proprio programma di lavoro, attraverso incontri mensili e la pubblicazione di aggiornamenti trimestrali sui progressi del progetto di convergenza.

Tali *meeting* hanno avuto, e continueranno ad avere, come oggetto tematiche di particolare interesse su cui individuare soluzioni comuni. In particolare, i *Boards* hanno deciso di concentrare gli sforzi sui seguenti argomenti:

- strumenti finanziari;
- consolidamento;
- ricavi;

---

gli US GAAP relativo ai bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS, previsto per le imprese straniere quotate nel mercato borsistico americano.

<sup>26</sup> L'organizzazione composta dai 20 Paesi più industrializzati della Terra, che sostanzialmente andrà a sostituire il G8 come principale consiglio economico delle nazioni più sviluppate.

<sup>27</sup> In tal senso va precisato che la richiesta iniziale avanzata dal G20 al *summit* di Pittsburgh prevedeva il completamento del processo di convergenza entro giugno del 2011: tuttavia, i *Boards*, hanno convenuto di ritardare tale scadenza alla fine del 2011 per consentire una maggiore consultazione pubblica.

- contratti di leasing;
- strumenti finanziari con caratteristiche di *equity*;
- presentazione del bilancio;
- *derecognition*;
- *fair value*;
- altri progetti.

Per ognuno dei suddetti punti si riporta nel prosieguo lo stato di avanzamento dei lavori dei due *Boards*.

In merito agli strumenti finanziari va precisato che la crisi finanziaria ha ulteriormente incrementato le difficoltà circa una rapida convergenza. Infatti, le nuove disposizioni statunitensi in tema di riduzione durevole di valore degli strumenti di debito disponibili alla vendita, rese necessarie per far fronte alla crisi, hanno causato un'ulteriore divergenza dal principio IAS 39 correlato.<sup>28</sup>

Dal canto suo lo IASB, ha implementato un progetto di rimpiazzo dello IAS 39, con un nuovo *standard* lo IFRS 9, la cui redazione è stata articolata in tre fasi:

- *fase 1*: classificazione e criteri di valutazione (*Classification and measurement*);
- *fase 2*: metodologia di impairment (*Impairment methodology*);
- *fase 3*: operazioni di copertura (*Hedge accounting*).

Al momento, lo IASB ha completato solo parzialmente la prima fase, circa i requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie;<sup>29</sup> infatti, a differenza di quanto indicato nella bozza pubblicata nel luglio 2009, il Board ha deciso temporaneamente di non affrontare il tema delle passività finanziarie, soprattutto per approfondire la questione del *own credit risk*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Cfr. Commissione Europea, *Relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al parlamento europeo sulla convergenza tra gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e i principi contabili generalmente accettati (GAAP) dei paesi terzi*, Bruxelles, 4/6/2010.

<sup>29</sup> In particolare, la prima parte del nuovo IFRS 9 prevede che le attività finanziarie devono essere classificate e conseguentemente valutate al costo ammortizzato, ovvero al *fair value*. Possono essere iscritte e valutate al costo ammortizzato (e, quindi, assoggettate ad impairment) solo quelle attività che, contemporaneamente:

- vengono detenute al fine di incassare i relativi flussi finanziari;
- generano contrattualmente, e a date predeterminate, flussi finanziari rappresentativi esclusivamente del rendimento dell'attività stessa.

In caso contrario, l'attività finanziaria deve essere rilevata e successivamente valutata al *fair value*.

<sup>30</sup> Di conseguenza, al momento, la disciplina relativa alla classificazione e alla valutazione delle passività finanziarie risulta essere quella dello IAS 39.



Circa le modalità di consolidamento dei bilanci delle società, i *Boards*, che inizialmente avevano avviato tentativi autonomi di aggiornamento dei rispettivi principi, si sono accordati nell'ottobre del 2009 per elaborare uno standard congiunto, che dovrebbe vedere la luce tra l'ultimo trimestre del 2010 e i primi mesi del 2011<sup>31</sup>.

In merito ai ricavi di vendita, è stata da poco pubblicata la bozza del progetto comune IASB/FASB, nella quale è stato previsto un unico *standard* riguardante sia i ricavi che le commesse (in sostituzione degli attuali IAS 11 – Lavori su ordinazione, e IAS 18 – Ricavi).<sup>32</sup>

Sostanzialmente l'*exposure draft*, nell'attuale versione, imporrebbe all'impresa di rilevare il ricavo (derivante sia dalla cessione di beni che dalla prestazioni di servizi) per un importo equivalente al corrispettivo che riceverebbe o si aspetterebbe di ricevere nell'operazione. In tale senso va considerato che tra i requisiti necessari per la contabilizzazione non risultano essere presenti né la possibilità di stimare in maniera attendibile i costi correlati, né la probabilità che i benefici economici affluiranno all'impresa.

Da ciò ne consegue che il rischio di credito non influenzerebbe più la possibilità di rilevazione del ricavo, bensì esclusivamente la sua quantificazione.<sup>33</sup>

Riguardo ai contratti di *leasing* i due *Standards Setter* stanno sviluppando insieme un unico nuovo approccio per la contabilizzazione che dovrebbe essere completato entro la metà del 2011.<sup>34</sup> Tale procedimento dovrebbe garantire a tutte le attività e passività derivanti dai contratti di leasing il rilevamento nel prospetto della posizione finanziaria.

Per gli strumenti finanziari con caratteristiche di *equity*, IASB e FASB nel novembre del 2009 si sono accordati per accertare la fattibilità di un approccio mirante a classificare come equity particolari strumenti rappresentativi del capitale, senza fissare una puntuale cronologia di scadenze per la pubblicazione.

All'interno di questo generale processo di convergenza contabile, peculiare interesse ai nostri fini desta la tematica relativa alla presentazione dei

---

<sup>31</sup> Cfr. IASB and FASB Commitment to Memorandum of Understanding, Quarterly Progress Report, 31/03/2010.

<sup>32</sup> IASB, *Exposure draft* "Ricavi da contratti con la clientela", 24/06/2010, aperta ai commenti fino al 22/10/2010.

<sup>33</sup> Cfr. LUCARELLI A., "Commesse e ricavi, tutto in uno. Ue e Usa provano la convergenza", in *Fisco Oggi*, 25/06/2010.

<sup>34</sup> Sebbene i *Boards* abbiano fissato nella fine del secondo trimestre del 2010 il termine per la pubblicazione dell'*exposure draft*, la decisione presa nel marzo del 2010 di esplorare un approccio alternativo di contabilizzazione per il *lessor* potrebbe incidere sulle relative tempistiche.

documenti di bilancio, la quale, è bene precisare, non rientrava esplicitamente tra gli obiettivi definiti in origine nel MoU.

L'avvio della collaborazione sulla *Financial Statement Presentation* da parte dei due *Boards* ha, di fatto, interrotto i tentativi autonomi di aggiornamento del prospetto reddituale da tempo avviati sia da parte del FASB che dello IASB.<sup>35</sup> Così nel 2004, di comune accordo hanno abbandonato i rispettivi piani di revisione, per convogliare tutti gli sforzi su un progetto globale ed unitario relativo a tutti i documenti di bilancio.

In particolare, l'accordo è stato articolato in tre tappe essenziali:

1. la prima, detta *fase A*, riguardante i prospetti di bilancio;
2. la seconda, denominata *fase B*, incentrata sulle informazioni da evidenziare all'interno dei prospetti;
3. la terza, conosciuta come *fase C*, focalizzata sui bilanci intermedi.

La prima fase del progetto è già stata sostanzialmente completata. La principale conclusione raggiunta riguarda l'informativa di bilancio; in particolare, è stato definito che un bilancio può definirsi completo solo quando include:

- un prospetto della posizione finanziaria;
- un prospetto di conto economico allargato;<sup>36</sup>
- un prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
- un rendiconto finanziario;
- le note al bilancio.

Inoltre, IASB e FASB, hanno ritenuto opportuno precisare che, ai fini comparativi, è necessario che in ogni documento contabile presenti i risultati almeno di due esercizi contigui.

Sulla scia di tale accordo, lo IASB, dopo aver completato le deliberazioni in merito alla fase A nel Dicembre 2005, ha pubblicato lo IAS 1 *revised - Presentation of Financial Statements -*, nel settembre 2007. Il Fasb, invece, ha deciso di dare attuazione alla prima fase del progetto congiuntamente alla seconda.

Le discussioni su tale ultima parte sono iniziate a partire dalla metà del 2008, ed attualmente sono in corso di svolgimento.

In questa fase i due *Boards*, si sono posti come obiettivo quello di raggiungere soluzioni condivise in merito a:

- classificazione ed esposizione delle diverse poste in ciascun documento di bilancio;

---

<sup>35</sup> In particolare, lo IASB, già a partire dal 2001, aveva avviato un processo di revisione, al fine di orientare il Conto Economico verso la logica anglosassone del *Comprehensive Income*.

<sup>36</sup> Naturalmente improntato secondo la nuova logica del *Comprehensive Income*.

- individuazione dei criteri alla base di raggruppamenti e suddivisioni delle informazioni nel bilancio;
- definizione dei totali e dei sub-totali da riportare in ciascun documento di contabile;
- determinazione del metodo più opportuno per la preparazione del rendiconto finanziario (diretto o indiretto).

In tal senso, nell'ottobre del 2008, il FASB e lo IASB hanno pubblicato una *discussion paper* contenente una visione preliminare su tali tematiche, in attesa di una futura *exposure draft* la cui pubblicazione è stata pianificata per la seconda parte del 2010. Quest'ultima è stata pubblicata a maggio 2010 ed è attualmente in attesa di commenti.<sup>37</sup>

L'ultima fase del progetto, ovvero quella C, riguarda aspetti più di dettaglio, quali i documenti e i periodi da considerare nel bilancio intermedio nonché l'ammissibilità di documenti abbreviati.

Ad ogni modo il processo di convergenza dovrebbe portare IASB e FASB un nuovo *standard* comune in tema di *Financial Statement Presentation*, entro il secondo trimestre del 2011.

#### **4. Il regolamento Ce n. 1606/2002 e l'omologazione dei principi contabili internazionali**

Come anticipato, il regolamento Ce n. 1606/2002 introduce l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le società soggette al diritto di uno Stato membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, di redigere i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB (**art. 4**).<sup>38</sup>

Per il suddetto regolamento si intendono "principi contabili internazionali" gli *International Accounting Standards* (IASs), gli *International Financial Reporting Standards* (IFRSs) e le relative Interpretazioni (SIC/IFRIC).


---

<sup>37</sup> Per approfondimenti si rinvia al quarto capitolo, paragrafo 4.

<sup>38</sup> Il regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Luglio 2002 è stato pubblicato nella Guue 243 dell'11 settembre 2002. La scelta di introdurre l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali IFRS per la predisposizione dei bilanci attraverso lo strumento del regolamento è dovuta alla natura giuridica dello stesso: un regolamento comunitario (secondo quanto stabilito dall'articolo 189, oggi articolo 249, del trattato istitutivo della Unione europea) è *direttamente* applicabile nei confronti dei diversi Paesi membri, al contrario della direttiva che, una volta emanata, esplica la sua efficacia solo nel momento in cui è recepita dai Paesi membri.

Il regolamento 1606/2002 prevede, tra l'altro, all'**art. 5** una serie di *opzioni* a favore degli Stati membri al fine di consentire l'utilizzo degli IFRS anche per la predisposizione dei bilanci consolidati delle *società non quotate*, nonché per la redazione dei *bilanci individuali*.

**Fig. 1.3 – Applicazione degli IFRS negli Stati membri CEE**



Il recepimento dei principi contabili internazionali nei Paesi membri è possibile solo a seguito dell'*accertamento* dei requisiti di adozione previsti dall'**art. 3** del regolamento (CE) 1606/2002, e cioè quando:

- non contrastano con il principio del “quadro fedele” sancito dalle direttive contabili europee;
- rispondono all'interesse pubblico europeo;
- soddisfano i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Più nel dettaglio l'art. 3 - *Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali*, regolamento 1606/2002 prevede che:

1. secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide in merito all'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno della Comunità.
2. i principi contabili internazionali possono essere adottati solo se:
  - non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo;
  - rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

Di conseguenza è stato istituito un meccanismo di **omologazione** (*Endorsement Mechanism*) che prevede l'intervento di due comitati costituiti *ad hoc*:<sup>40</sup>

1. il *Comitato di regolamentazione contabile* (**ARC**, *Accounting Regulatory Committee*), un organismo di tipo normativo, composto dai rappresentanti dei vari Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione europea con il compito di garantire la piena trasparenza e responsabilità nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo;
2. il *Comitato tecnico di contabilità*, organismo tecnico, la cui attività principale è quella di valutare la comparabilità dei principi IFRS con le direttive comunitarie in tema di bilancio e, di conseguenza, recepire i principi contabili internazionali, nonché le interpretazioni che ne completano l'applicazione.<sup>41</sup>

Inoltre, nel giugno del 2001, è stato costituito un nuovo organismo, l'*European Financial Reporting Advisory Group* (**EFRAG**) che raggruppa i principali rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali, delle autorità di vigilanza e degli altri soggetti interessati ai dati di bilancio.<sup>42</sup> Le principali funzioni di quest'organismo sono:

- 
3. al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, decide in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
  4. i principi contabili internazionali adottati sono pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

<sup>40</sup> Con questa procedura l'Europa, pur avendo scelto di applicare i principi contabili internazionali, si è dotata dei mezzi necessari per esercitare pressioni, se necessario, sullo IASB in caso di principi che non difendano adeguatamente gli interessi europei.

<sup>41</sup> Qualora il Comitato tecnico di contabilità raccomandi l'adozione di un principio, ma la Commissione europea non sia d'accordo con questa raccomandazione, la Commissione motiverà la propria posizione e richiederà al Comitato di esaminare una soluzione alternativa.

<sup>42</sup> La costituzione di un organismo tecnico che svolgesse un'attività di supporto al processo europeo di armonizzazione contabile era già ipotizzato dalla *Federation Europeenne des Experts Comptables* (FEE) in un documento del 1999 (il "Discussion paper on a financial reporting strategy within europe"). Nel luglio del 2000, la Commissione europea ha formalmente invitato la FEE a contribuire all'elaborazione dei meccanismi di omologazione dei principi contabili internazionali; in esito a tale invito, e con l'adesione, oltre alla FEE, di organizzazioni rappresentative delle imprese e di organismi di vigilanza sui mercati, è stata appunto costituita l'EFRAG. Tale organismo - che ha effettivamente cominciato ad operare nel mese di settembre del 2001 - ha fattivamente partecipato al procedimento di *endorsement* che ha portato all'approvazione del regolamento 1725/2003 e degli altri regolamenti dell'Unione europea. Sostanzialmente coetaneo dell'EFRAG è l'Organismo Italiano di Contabilità (**OIC**) istituito il 27 novembre 2001 nella forma giuridica della fondazione. Esso rappresenta la risposta alla esigenza di "costituire uno standard *setter* nazionale dotato di

- contribuire in maniera attiva e propositiva al lavoro svolto dallo IASB;
- coadiuvare la Commissione nella modifica delle direttive comunitarie che non sono conformi ai principi dello IASB e alle sue interpretazioni;
- fornire il necessario supporto tecnico per confermare, o meno, l'applicabilità dei principi IFRS e delle relative interpretazioni (IFRIC).

Anche se la decorrenza formale dell'obbligo di redigere i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali prevista dal regolamento è stato l'esercizio contabile 2005, di fatto le aziende hanno dovuto calcolare le grandezze aggregate per i bilanci IFRS - anche se solo ad uso interno - **già a partire dal 2004**; questo per garantire la comparabilità dei dati esposti nel bilancio 2005 con quelli dell'anno precedente.<sup>43</sup>

Inoltre, il termine del 2005 è stato prorogato al 2007 per quelle società:

---

ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile". I suoi compiti sono:

- *aggiornare* i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci delle società non quotate, non soggette all'applicazione dei principi contabili internazionali;
- *predisporre* i principi contabili per la redazione dei preventivi e rendiconti di enti e pubbliche amministrazioni, nazionali e locali e delle aziende *no profit*;
- *svolgere* attività di supporto e collaborazione con l'EFRAG, attraverso la redazione di guide e note tecniche di commento ai documenti elaborati in sede europea, nonché attraverso la segnalazione di eventuali incompatibilità tra la normativa nazionale, le direttive europee ed i principi contabili internazionali in corso di elaborazione, ovvero mediante il riporto, in ambito comunitario, di istanze raccolte a livello locale;
- *svolgere* un ruolo di impulso nei confronti del legislatore nazionale allo scopo di favorire, attraverso l'emanazione di provvedimenti legislativi in materia contabile, il rapido adeguamento alla normativa europea ed ai principi contabili internazionali.

In sostanza l'OIC deve promuovere la cultura contabile comunitaria in Italia, anche ricorrendo a convegni, seminari e dibattiti assicurando un'equilibrata partecipazione delle parti pubbliche e private interessate alla materia dei bilanci e della contabilità.

<sup>43</sup> Il regolamento CEE n. 707/2004 del 6 Aprile 2004 ha omologato l'IFRS 1, approvato dallo IASB nel giugno 2003; il primo principio elaborato dallo IASB contiene le istruzioni per guidare la transizione verso gli standard internazionali per le imprese quotate. L'IFRS 1 deve essere applicato da un'impresa se il suo primo bilancio, redatto in conformità agli IFRS, si riferisce ad un esercizio con inizio dal 1° gennaio 2004 o da data successiva, anche se è incoraggiata una applicazione anticipata. In particolare, tale principio dispone che è necessario adottare la versione più recente di ogni IFRS in vigore alla data di transizione. La società, dunque, deve: - contabilizzare tutte le attività e le passività secondo i metodi di contabilizzazione previsti dai singoli IFRS; - non contabilizzare voci che non siano riconosciute come attività e passività secondo le disposizioni IFRS (e quindi stornare le eventuali voci che erano iscritte in bilancio perché consentite dai precedenti principi e che invece non sono riconosciute secondo gli IFRS); - riclassificare gli elementi nelle corrette voci secondo gli IFRS; - applicare i principi contabili internazionali nella valutazione delle proprie attività e passività. Oltre all'IFRS 1, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato una "Guida operativa alla transizione ai principi contabili internazionali" avente la finalità di disciplinare le modalità di redazione della situazione patrimoniale al 1° gennaio 2004 e le modalità di transizione agli IFRS da parte delle società.

- a) i cui *soli titoli di debito* sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, par. 13, della direttiva 93/22/CEE; o
- b) i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un *Paese terzo* e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del regolamento 1606/2002 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (ci si riferisce in particolare ai principi statunitensi US Gaap).

L'iter legislativo del processo di omologazione del regolamento 1606/2002 si è concluso con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del **regolamento 1725/2003** con il quale si sono approvati i principi contabili internazionali (tradotti nelle 11 lingue dell'Unione Europea), che diventano, a tutti gli effetti, atti normativi con validità all'interno del territorio della Comunità.<sup>44</sup> Gli IAS recepiti dal regolamento in oggetto sono 32, quelli esistenti alla data del 14 settembre 2002,<sup>45</sup> ad eccezione dello IAS 32, *Financial Instruments. Disclosure and Presentation* e dello IAS 39, *Financial Instruments. Recognition and Measurement* e relative interpretazioni (SIC 5, 16 e 17).

Successivamente al regolamento 1725/2003, i principi già pubblicati sono stati sottoposti, da parte dello IASB, ad un processo di revisione nell'ambito dell'*Improvement Project*. L'obiettivo è stato quello di migliorare la qualità e la consistenza delle informazioni finanziarie presenti nel corpus dei principi contabili internazionali, nonché ridurre le asimmetrie informative in esso presenti.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Per approfondimenti sulle linee evolutive dei principi contabili si rinvia a BRUNI G., "I principi contabili. Fondamenti e percorsi evolutivi", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2004.

<sup>45</sup> Si fa riferimento alla data del 14 settembre 2002 perché è la data di entrata in vigore del regolamento Ce n. 1606/2002.

<sup>46</sup> "L'*Improvements project* – primo progetto di aggiornamento dei principi contabili internazionali intrapreso dallo IASB dopo la costituzione nel marzo del 2001 – ha avuto lo scopo di considerare i principi contabili internazionali IAS emanati in precedenza dallo IASB, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi e ridurre il numero di regole, alternative tra loro, per la rilevazione contabile di attività, passività, costi e ricavi. Infatti, l'esistenza di trattamenti contabili differenti per la rilevazione di elementi patrimoniali o di componenti positivi e negativi di reddito, per quanto accettabili da un punto di vista teorico, riduce la comparabilità dei bilanci e, pertanto, inficia la qualità dell'informativa societaria. Al fine di individuare le modifiche da apportare ai principi contabili esistenti, lo IASB ha tenuto in considerazione le più diffuse prassi contabili internazionali, nonché i suggerimenti di numerose parti interessate all'emissione di principi contabili di generale accettazione, quali, per citarne alcuni, i rappresentanti della professione contabile internazionale e del mondo accademico, gli investitori e gli analisti finanziari, le commissioni di sorveglianza delle Borse

A conclusione del processo di revisione numerosi standard sono stati aggiornati e altri sono stati emanati *ex novo* (alcuni sostitutivi di quelli precedenti), con la conseguente redazione di nuovi documenti da sottoporre al processo di omologazione e successiva pubblicazione nei regolamenti comunitari per darne piena applicazione tra gli Stati membri.<sup>47</sup>

Il suddetto processo di revisione non ha ovviamente esaurito le possibilità di migliorare e integrare i principi contabili esistenti, né la necessità di emetterne dei nuovi, dando vita ad un continuo aggiornamento della normativa internazionale in materia di bilancio. Questo, soprattutto, a seguito del processo di collaborazione avviato dallo IASB e dal FASB con l'obiettivo di appianare le principali differenze esistenti in ambito contabile tra i due corpus di principi IFRS e US Gaap.<sup>48</sup>

Nella tabella 1.4 si riportano tutti gli IFRS attualmente in essere con la data dell'ultima revisione sostanziale, escluse quindi gli eventuali miglioramenti operati annualmente, nonché il regolamento comunitario di adozione dell'ultima versione in vigore.<sup>49</sup>

---

ed, infine, i revisori incaricati del controllo dei bilanci.” (Cfr. CASÒ M., “La transizione agli IFRS del 2005: il problema dell'individuazione dei principi applicabili, i progetti dello IASB di breve e medio periodo, i progetti conclusi”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.1, 2004, pag. 206 e ss.).

<sup>47</sup> La revisione, e successiva omologazione, dei suddetti IFRS, comporta ovviamente la modifica dei principi contabili internazionali a questi collegati, nonché le relative interpretazioni. Ad esempio, l'adozione dello IAS 36 comporta una conseguente modifica allo IAS 16, adottato con il regolamento (CE) n. 1725/2003, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili in questione.

<sup>48</sup> Per approfondimenti si rinvia al par. 3.

<sup>49</sup> La tabella è aggiornata al 31/12/2009.



**Tab. 1.4 – Gli IFRS omologati dai regolamenti comunitari**

International Accounting Standards	Ultima revisione	Regolamento Ce di adozione
IASB Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements	1989	
IAS 1 Presentation of Financial Statements	Settembre 2007	1274/2008
IAS 2 Inventories	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 3 Consolidated Financial Statements. Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. No longer effective. <i>Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28</i>	---	---
IAS 4 Depreciation Accounting. Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or revised in 1998.	---	---
IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements. Originally issued October 1976, effective 1 January 1997. No longer effective. <i>Superseded by IAS 1 in 1997</i>	---	---
IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices. <i>Superseded by IAS 15</i>	---	---
IAS 7 Statements of Cash Flow	1992	1126/2008
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities. <i>Superseded by IAS 38 effective 1.7.99</i>	---	---
IAS 10 Events After the Balance Sheet Date	Dicembre 2003	1274/2008
IAS 11 Construction Contracts	Dicembre 1993	1126/2008
IAS 12 Income Taxes	Ottobre 2000	1126/2008
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities. <i>Superseded by IAS 1</i>	---	---
IAS 14 Segment Reporting <i>superseded by IFRS 8 for annual periods beginning 1 January 2009</i>	1997	1725/2003
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices	Dicembre 2003	Ritirato a partire da gennaio 2005
IAS 16 Property, Plant and Equipment	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 17 Leases	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 18 Revenue	Dicembre 1993	1126/2008
IAS 19 Employee Benefits	Dicembre 2004	1126/2008
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance	2008	1126/2008
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 22 Business Combinations. <i>Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004</i>	---	---
IAS 23 Borrowing Costs	1993	1260/2008
IAS 24 Related Party Disclosures	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 25 Accounting for Investments. <i>Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001</i>	---	---
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans	1994	1126/2008
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements	Dicembre 2003	494/2009
IAS 28 Investments in Associates	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	1994	1126/2008
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions. <i>Superseded by IFRS 7 effective 2007</i>	---	---
IAS 31 Interests in Joint Ventures	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 32 Financial Instruments: Disclosures and Presentation	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 33 Earnings per Share	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 34 Interim Financial Reporting	1998	1126/2008
IAS 35 Discontinuing Operations. <i>Superseded by IFRS 5 effective 2005</i>	1998	---

IAS 36 Impairment of Assets	Marzo 2004	1126/2008
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	1998	1126/2008
IAS 38 Intangible Assets	Marzo 2004	1126/2008
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement	Marzo 2004	1126/2008
IAS 40 Investment Property	Dicembre 2003	1126/2008
IAS 41 Agriculture	2000	1126/2008
<b>International Financial Reporting Standards</b>	<b>Ultima revisione</b>	<b>Regolamento</b>
Preface to International Financial Reporting Standards	Maggio 2002	
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards	Giugno 2003	1126/2008
IFRS 2 Share-based Payment	Febbraio 2004	1126/2008
IFRS 3 Business Combinations	Marzo 2004	495/2009
IFRS 4 Insurance Contracts	Marzo 2004	1126/2008
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations	Marzo 2004	1126/2008
IFRS 6 Exploration for and of Evaluation Mineral Assets	Dicembre 2004	1126/2008
IFRS 7 Financial Instruments: disclosures	Agosto 2005	1126/2008
IFRS 8 Operating Segments	Gennaio 2006	1126/2008
IFRS 9 Financial Instruments	Novembre 2009	

Fonte: ns elaborazione su dati IASB

## 5. Le modifiche alle direttive contabili

La seconda fondamentale tappa del processo di armonizzazione contabile, delineata dalla Comunicazione n. 359/2000, ha per oggetto la modernizzazione delle direttive contabili. Lo scopo è quello di consentire alle stesse di continuare a costituire la base dell'informativa finanziaria per tutte le società non obbligate (dal regolamento comunitario e/o dalla normativa nazionale) all'adozione dei principi contabili internazionali.

I provvedimenti legati alle modifiche della IV e VII direttiva CEE hanno, dunque, come fine ultimo, quello di renderle *compatibili* con gli IFRS che l'Unione europea ha adottato (e adotterà) in conformità al Regolamento comunitario 1606/2002.

In questo modo i principi contabili internazionali elaborati dallo IASB sono adottati:

- **direttamente**, da quelle imprese che, secondo il regolamento 1606/2002 e le opzioni contabili, sono obbligate - nei tempi e nei modi previsti dal regolamento stesso - ad adottare gli IFRS;
- **indirettamente**, dalle imprese che non sono obbligate dal regolamento comunitario, né dalla normativa nazionale, ad adottare gli IFRS, e che

devono redigere i propri bilanci secondo quanto stabilito dalle direttive contabili.<sup>50</sup>

Come accennato, l'aggiornamento delle direttive contabili è stato realizzato attraverso:

- la **Direttiva n. 65 del 2001**;
- la **Direttiva n. 51 del 2003**.

La **Direttiva 2001/65/CEE**, modifica la IV direttiva CEE (nonché la VII e la VIII Direttiva, anche se con minor rilevanza) al fine di consentire la valutazione al valore equo (o *fair value*) degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39, *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.<sup>51</sup>

In particolare, la direttiva 65/2001 inserisce una nuova sezione (7-bis) nella IV direttiva che chiarisce:

- l'ambito applicativo (art. 42-bis);
- le modalità per la determinazione del valore equo (art. 42-ter);
- la contabilizzazione in bilancio delle variazioni intervenute con il criterio del valore equo (art. 42-quater);
- le informazioni da fornire in Nota integrativa (art. 42-quinquies).

Le regole contenute nel nuovo art. 42-bis della IV direttiva, che diventano efficaci dal 1° gennaio 2005, prevedono che:

- gli Stati possono *autorizzare* l'adozione del valore equo per la valutazione degli strumenti finanziari;<sup>52</sup> se è questa la strada intrapresa da un legislatore nazionale tale metodo risulta, comunque, facoltativo affiancandosi a quello tradizionale del costo storico;
- gli Stati possono *imporre* il valore equo; se è questa la strada intrapresa da un legislatore nazionale tale metodo risulta obbligatorio e, di conseguenza, sostituisce il metodo tradizionale del costo storico.

In merito alle modalità per la determinazione del valore equo, l'art. 42-ter riprende quanto stabilito dallo IAS 39 stabilendo che per la definizione del *fair value* di uno strumento finanziario è necessario fare riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile;

---

<sup>50</sup> Si veda: ADAMO S., "L'informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione delle direttive contabili", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4, 2004, pagg. 815 – 853.

<sup>51</sup> Il *fair value* è definito come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi." (IAS 32 - *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*).

<sup>52</sup> Per quanto concerne la definizione di strumenti finanziari l'articolo in commento rinvia a quanto dettato dagli IAS/IFRS.

- ad un valore di mercato derivato, qualora pur non essendo facilmente individuabile il valore di mercato per uno strumento, esso possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo. In questo caso, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al valore che risulta da tecniche e modelli, per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile.

L'art. 42-*quater* stabilisce che qualora uno strumento finanziario sia valutato attraverso il criterio del *fair value*, le variazioni di valore devono essere incluse nel Conto economico. La metodologia valutativa prevede che uno strumento finanziario sia iscritto inizialmente in bilancio al costo e successivamente valutato sulla base del valore equo.<sup>53</sup>

Infine, l'art. 42-*quinquies* individua le informazioni da riportare in Nota integrativa qualora si applichi la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, se utilizzate per determinare il *fair value* dello strumento finanziario;
- per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel Conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Tale procedimento valutativo può determinare delle differenze tra il valore iscritto in bilancio ed il *fair value* dello strumento finanziario con la seguente:

1) contabilizzazione di una perdita, qualora per le attività (passività) finanziarie il *fair value* è inferiore (superiore) al valore contabile:

PERDITA SU STRUMENTI FINANZIARI	D	...
STRUMENTI FINANZIARI	A	...

2) la contabilizzazione di un utile, qualora, per le attività (passività) finanziarie, il *fair value* è superiore (inferiore) al valore contabile:

STRUMENTI FINANZIARI	D	...
UTILI PER STRUMENTI FINANZIARI	A	...

<sup>54</sup> Nel caso in cui *non* sia applicata la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, la Nota integrativa del bilancio deve riportare:

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
  - il valore equo degli strumenti finanziari, se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodi per la sua determinazione;

La **Direttiva 2003/51/CEE**, modificativa della IV e VII Direttiva CEE, nonché delle direttive su banche e assicurazioni, è volta a eliminare i conflitti tra le direttive contabili e gli IFRS e aggiornare la struttura delle direttive stesse.

In particolare, le modifiche apportate alla IV direttiva, hanno per oggetto la possibilità per gli Stati membri di autorizzare o prescrivere:

- l'inserimento di ulteriori documenti di bilancio, oltre a quelli di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (art. 2, primo par.). Ci si riferisce al *Rendiconto finanziario* e al *Prospetto dei movimenti del patrimonio netto*, ritenuti, a livello internazionale, documenti indispensabili per una corretta informativa e che nello IAS 1 – *Presentazione del bilancio* risultano parte integrante del Bilancio stesso;
- la presentazione degli importi nelle voci del Conto profitti e perdite e dello Stato patrimoniale in modo che si tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale disposizione è volta ad introdurre tra i principi generali per la redazione del bilancio di esercizio il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*);
- uno schema di Stato patrimoniale basato sulla distinzione tra poste correnti/non correnti (così come previsto dallo IAS 1), in alternativa agli schemi di Stato patrimoniale prescritti dalla stessa direttiva (art. 8);
- la presentazione di un Rendiconto delle prestazioni (*Statement of performance*) dell'impresa, in alternativa agli schemi di Conto economico stabiliti dalla IV direttiva (art. 22);
- la rivalutazione oltre che delle immobilizzazioni materiali, anche delle immobilizzazioni immateriali (art. 33, par.1, lettera c);
- la valutazione a *fair value* di altre attività (art. 42-sexies).

Con particolare riferimento alla presentazione di un **Rendiconto delle prestazioni**, le modifiche proposte risentono sostanzialmente della necessità di adeguare anche la struttura del Conto economico alla valutazione al *fair value*. In effetti, ampliando le possibilità di utilizzo del metodo del valore equo ci si trova in contrasto con uno dei principi cardine che fino ad oggi hanno guidato la redazione del bilancio delle imprese. In omaggio al principio della prudenza, infatti, nel Conto economico non possono essere

- 
- le informazioni sulla entità e sulla natura degli strumenti;
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un valore superiore al loro *fair value*:
- il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
  - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

iscritti «utili non realizzati», come possono essere quelli desunti da una valutazione che tiene conto degli andamenti del mercato. In sostanza, se fino a oggi si potevano imputare a Conto economico solo i ricavi «realizzati», l'applicazione del *fair value* rende normale che siano iscritti anche «utili non realizzati» con il conseguente problema della relazione tra utile realizzato e utile distribuibile.

A tal fine, la direttiva propone la redazione di un Rendiconto delle prestazioni che sarebbe in sostanza un Conto economico in cui allocare sia componenti positivi «realizzati» che «non realizzati», che porti a evidenziare (distintamente) l'utile distribuibile da quello realizzato (o prodotto).<sup>55</sup>

Inoltre, prima delle innovazioni, la IV direttiva concedeva la facoltà ai singoli Paesi di autorizzare o imporre la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e finanziarie. Gli IFRS prevedono che anche le attività immateriali siano iscritte a un valore rivalutato da individuare, appunto, nel *fair value*. La nuova regola comunitaria sana anche questo contrasto estendendo le possibilità di rivalutazione, già concesse dalla direttiva, anche alla classe delle immobilizzazioni immateriali. Medesimo intervento è poi previsto con riguardo al *fair value*, per cui si prescrive che “gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni

---

<sup>55</sup> Le soluzioni contabili per “incorporare” nella normativa sui bilanci l'applicazione del *fair value* possono così sintetizzarsi:

a. **soluzioni contabili tradizionali**, individuabili nella redazione di:

- *Conto economico tradizionale*, dove il reddito prodotto evidenziato nel Conto economico coincide con il reddito distribuibile, in quanto è composto di soli componenti di reddito realizzati. Tale soluzione contabile privilegia il “principio della prudenza”, ma è incompatibile con le direttive contabili aggiornate in tema di *fair value* per renderle sostanzialmente coerenti con i principi internazionali;
- *Conto economico onnicomprensivo*, in cui il reddito prodotto evidenziato nel Conto economico non coincide con il reddito distribuibile, la cui evidenziazione è rinviata all'assemblea di approvazione del bilancio. Questa soluzione contabile appare in grave contrasto con il principio della prudenza, in quanto non permette al lettore del bilancio di distinguere la misura del “reddito prodotto” e quella dell'“utile distribuibile”.

b. **soluzioni contabili innovative**, individuabili nella redazione di uno *Statement of performance*, che potrebbe assumere due diverse configurazioni, e cioè:

- *Relazione sui risultati, con evidenziazione separata del saldo degli adeguamenti al fair value*, dove il “reddito distribuibile” sarebbe pari al minore tra il “risultato d'esercizio” e “risultato globale”;
- *Relazione sui risultati, con evidenziazione separata dei soli adeguamenti positivi al fair value*, dove il “reddito distribuibile” sarebbe pari al minore tra il “risultato d'esercizio” e il “risultato globale”. Rispetto all'ipotesi precedente, in questo caso il “reddito distribuibile” comprende l'imputazione dei componenti negativi di reddito da adeguamento al *fair value* e, quindi, appare meglio in sintonia con il principio generale della prudenza.

Per approfondimenti si rinvia a PISONI P. – BUSO D., “Introduzione del *fair value*, principio della prudenza e risultato economico”, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 5, 2003, pagg. 451- 461.

tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate a importi determinati facendo riferimento al valore equo.” Tale autorizzazione od obbligo può essere limitata ai conti consolidati prevedendo anche in tale ipotesi che gli Stati membri - fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c) - possono autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un’attività è valutata a norma al *fair value* una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite (art. 42-*sexies*).

Anche la **Relazione sulla gestione** esce profondamente rinnovata dalle nuove regole comunitarie. Il “nuovo” art. 46 statuisce che la Relazione sulla gestione:

- deve contenere, almeno, un fedele resoconto dell’andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione finanziaria e patrimoniale, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare;
- deve fare riferimento sia agli indicatori finanziari che a quelli non finanziari, «comprese informazioni attinenti all’ambiente e al personale»;<sup>56</sup>
- deve contenere, se opportuno, i riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi punti sopra indicati.

Si riscontrano novità anche sul fronte della **Relazione dei revisori**. Sono, infatti, previste le nuove caratteristiche secondo cui vi è un obbligo di rendere noto se la relazione esprime un giudizio con o senza rilievo negativo o se il revisore si è trovato nell’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, anche se la relazione evidenzia richiami sui quali il revisore pone l’attenzione dei destinatari del bilancio. Inoltre, il revisore è tenuto a esprimere un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell’informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge (art. 51 *bis*).

---

<sup>56</sup> La possibilità di includere nel bilancio d’esercizio informazioni di tipo ambientale e sociale rappresenta senza dubbio una grande novità: fino ad oggi, infatti, i c.d. bilanci ambientali o sociali erano presentati nel nostro ordinamento solo ed esclusivamente per le *Public utilities*, ossia aziende di servizi pubblici.

## 6. Gli effetti del processo di armonizzazione contabile in Italia

In ambito nazionale, i provvedimenti legati alla realizzazione degli obiettivi di armonizzazione ripresi dalla Commissione europea hanno interessato due diversi gruppi di soggetti:

1. per coloro che sono obbligati all'adozione degli IFRS si è, infatti, proceduto all'esercizio delle opzioni di cui all'art. 5 del Reg. 1606/02;
2. per tutti gli altri si è avviato il processo di recepimento delle direttive 65/01 e 51/03.

Le scelte del legislatore italiano in merito alla facoltà concessa dal regolamento 1606/2002 (art. 5), relativa all'estensione degli IFRS ai bilanci diversi da quelli consolidati delle società quotate, sono state disposte attraverso l'**art. 25 della L. 31 ottobre 2003, n. 306** (legge comunitaria 2003).<sup>57</sup>

Seguendo quanto predisposto dal citato art. 25, l'adozione **obbligatoria** degli IFRS *in Italia* è stata prevista, oltre che per le imprese il cui obbligo deriva direttamente dal regolamento comunitario, anche per:

1. le *società quotate*, per la redazione del bilancio individuale;<sup>58</sup>
2. le *società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico*, per la redazione del bilancio individuale e consolidato;<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> La data di entrata in vigore del testo della legge recante «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*» è avvenuta il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sul S.O. n. 173 Gazzetta Ufficiale n. 2266 del 15 novembre 2003.

<sup>58</sup> Per le società quotate l'obbligo sul bilancio individuale si giustifica dal fatto che si vogliono evitare comportamenti difformi rispetto al bilancio consolidato, il cui obbligo è, invece, sancito dal regolamento comunitario 1606/2002; mentre per le banche e gli intermediari finanziari, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, l'obbligo è stato richiesto dalla necessità dello stesso Istituto che, per motivi di vigilanza, preferisce regole omogenee per tutte le banche sia quotate che non. Per approfondimenti si rinvia a: CASÒ M., «Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del regolamento 1606/2002», in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6, 2003.

<sup>59</sup> Si fa riferimento all'art. 116, del D.lgs 58/1998 – *Testo unico della finanza*, che prevede: «1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione, ai sensi dell'art. 156.»



3. le *banche e gli intermediari finanziari*, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, per la redazione del bilancio individuale ed il bilancio consolidato;<sup>60</sup>
4. le *imprese assicurative* nella redazione del bilancio individuale, a condizione che siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

È stata prevista, inoltre, un'adozione **facoltativa** per tutte le altre società, fatta eccezione per quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (e per le imprese di assicurazione diverse da quelle sopra indicate), che devono fare riferimento unicamente alle disposizioni del Codice civile.<sup>61</sup>

Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge comunitaria del 2003 sono state attuate con il **decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005** (GU n. 66 del 21 marzo 2005) che riguarda non solo le società quotate, le banche e le imprese assicurative, ma anche tutte le altre imprese. In particolare, le imprese obbligate, dal Regolamento Comunitario n. 1606/02, all'adozione degli IFRS, potranno redigere - a partire dal 2005 - anche i bilanci individuali in base a tali principi. In tal modo si evita il problema della redazione dei conti individuali con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione dei conti consolidati. La possibilità di utilizzare gli IFRS è concessa anche alle società controllate (collegate) da quelle che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato in base a tali principi, incluse nel consolidato stesso. Medesimo discorso per le società non quotate che redigono il bilancio consolidato, con riferimento al bilancio individuale e consolidato.

Tutte le altre società potranno scegliere di utilizzare gli IFRS a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro di giustizia, con l'eccezione delle società per le qua-

---

<sup>60</sup> L'inserimento di questo terzo gruppo di soggetti obbligati al rispetto degli IFRS, nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato, dovrebbe comportare, da un lato la possibilità di migliorare l'attività di vigilanza sugli stessi; dall'altro la possibilità di una miglior correlazione tra l'informativa contabile e la realtà sostanziale di molte operazioni. C'è poi da precisare che, in questa sede, il nostro legislatore non ha ritenuto opportuno sfruttare l'opzione, prevista dall'art. 9 del regolamento 1606/2002, secondo cui è riconosciuta la possibilità di estendere l'utilizzo dei principi contabili internazionalmente riconosciuti e uniformi anche alle imprese emittenti titoli di debito quotati, ovvero imprese i cui titoli sono quotati in un Paese terzo nel quale vengono applicati principi riconosciuti internazionalmente.

<sup>61</sup> La legge comunitaria non recepisce la facoltà concessa ai Paesi membri dal regolamento 1606/2002 di differire al 2007 l'utilizzo degli IFRS in alcuni casi particolari previsti all'art. 9.

li è previsto, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* c.c., il bilancio in forma abbreviata.<sup>62</sup>

La scelta di utilizzare gli IFRS nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate nella Nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Di seguito (Tab. 1.5) si sintetizza il contenuto del D.lgs 38/2005 - coordinato con quanto previsto dal Regolamento 1606/02 - e le relative decorrenze applicative.

---

<sup>62</sup> Si ricorda che le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata *a condizione che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati*, le società che per il *primo esercizio* o, successivamente, per *due esercizi consecutivi*, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 Euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

I suddetti limiti, inizialmente stabiliti nel D.lgs. 127/91, sono stati rivisti più volte, da ultimo con il D.Lgs. 173/2008.

Il bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono obbligatoriamente passare al bilancio in forma ordinaria quando, per due esercizi consecutivi, superano due dei limiti suddetti.

Occorre precisare, inoltre, che il decreto legislativo n. 6/2003 (riforma del diritto societario) ha introdotto, a partire dai bilanci 2004, talune semplificazioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. La nuova formulazione dell'art. 2435-*bis* "Bilancio in forma abbreviata" del codice civile ha previsto, per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, infatti:

- con riferimento allo Stato patrimoniale, la possibilità di accorpate alcune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale (ad esempio, i ratei e risconti attivi e passivi possono essere compresi rispettivamente nella voce crediti dell'attivo circolante e debiti del passivo);
- con riferimento al Conto economico, la possibilità di effettuare il raggruppamento di più voci (ad esempio, gli ammortamenti e le altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere esposti in un'unica voce);
- l'omissione di alcune informazioni da presentarsi in nota integrativa (ad esempio, deve essere omesso il prospetto relativo alla fiscalità anticipata e differita).

Per approfondimenti sul tema si rinvia ad uno studio della FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Bilancio in forma abbreviata*, documento n. 15, 28 aprile 2005.

**Tab. 1.5 – L’adesione agli IFRS in Italia**

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>BILANCIO INDIVIDUALE</b>	<b>BILANCIO CONSOLIDATO</b>
Società quotate Società con strumenti finanziari diffusi Banche e gli Enti finanziari vigilati	IAS FACOLTATIVI NEL 2005 OBBLIGATORI DAL 2006	IAS OBBLIGATORI DAL 2005 <sup>(1)</sup>
Società assicurative quotate e non	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS <sup>(2)</sup>	IAS OBBLIGATORI DAL 2005
Società consolidate da: - società quotate - società con strumenti finanziari diffusi - banche e gli enti finanziari vigilati Altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori) Altre società consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)	IAS FACOLTATIVI DAL 2005 <sup>(3)</sup>	IAS FACOLTATIVI DAL 2005 <sup>(3)</sup>
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS <sup>(4)</sup>	---
Società minori (art. 2435-bis c.c.)	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS	---

<sup>(1)</sup> La Banca d’Italia conserva il potere di disciplinare gli schemi di bilancio secondo quanto ora previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 87/92;  
<sup>(2)</sup> IAS **obbligatori dal 2005** nella redazione del bilancio individuale *per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato*;  
<sup>(3)</sup> La facoltà di applicazione degli IFRS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato;  
<sup>(4)</sup> La facoltà di applicazione degli IFRS potrà essere esercitata dall’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro della giustizia

Fonte: ns. elaborazione

Oltre a quanto finora detto, il D.lgs n. 38/2005 tratta altri tre punti fondamentali, quali la:

- disapplicazione in casi eccezionali degli IAS/IFRS (art. 5);
- limitazione nella distribuzione di utili da fair value e riserve (art. 6);
- disciplina delle variazioni di patrimonio netto derivanti dalla prima applicazione degli IAS/IFRS (art. 7).

In merito al primo punto il decreto in commento consente, in casi eccezionali, la disapplicazione di un principio contabile internazionale qualora l’applicazione di una disposizione prevista dagli IAS/IFRS risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio

d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Nell'art. 6 del D.lgs. n. 38/2005 sono previste, inoltre, delle restrizioni relativamente alla distribuibilità degli utili derivanti dalle valutazioni al *fair value*, diverse da quelle relative agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione. Tali utili devono essere accantonati in una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che, generalmente, avverrà con la cessione. Inoltre, anticipando una parte del punto successivo, sono previste le medesime restrizioni con riferimento alle riserve di patrimonio netto, costituite e alimentate direttamente in contropartita alla valutazione al *fair value* di attività e strumenti finanziari: si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita.<sup>63</sup>

Infine, relativamente alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali, il decreto prevede che:

- il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili;
- l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili;
- l'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili;
- l'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

---

<sup>63</sup> Per approfondimenti si veda: BARTELLI C., "La transizione IAS a effetto neutro", in *Italia Oggi*, 30 novembre 2004.

Come abbiamo visto, per le *società obbligate* alla redazione del bilancio consolidato con gli IAS/IFRS, il 2005 ha rappresentato ancora un anno di transizione in termini di bilancio individuale. L'*obbligo* di adottare gli standard internazionali anche nel bilancio individuale è scattato, infatti, solo a partire dal 2006.<sup>64</sup>

Il motivo di tale duplice scelta (facoltà/obbligo) è da ricondurre, da un lato, alla volontà del legislatore di concedere un anno di tempo in più a quelle società che, non essendo perfettamente organizzate, avrebbero trovato non poche difficoltà nel caso esclusivo di obbligo; dall'altro salvaguardare gli interessi economici di quelle imprese che, già organizzate amministrativamente a recepire gli IFRS, sarebbero state costrette (nel caso di sola facoltà) ad un oneroso regime di *doppia contabilità*.

Le società non obbligate, né dal regolamento comunitario né dalla normativa nazionale, all'adozione degli IFRS e quelle che non avevano esercitato le facoltà di cui al D.lgs 38/2005 possono continuare a redigere i propri conti individuali e consolidati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale così risulta essere modificata a seguito del recepimento delle direttive contabili aggiornate.

In merito al *recepimento* della direttiva 2001/65/CE questo è avvenuto in Italia con il **D.lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003**.<sup>65</sup> Il decreto ha previsto,

---

<sup>64</sup> Il 17 febbraio 2005 la CONSOB rese pubblico un documento di consultazione denominato "*Principi contabili internazionali: rendicontazioni periodiche prospetti di sollecitazione/quotazione definizione della nozione di parti correlate*" nel quale individuava le modalità di passaggio e le informazioni relative alle relazioni trimestrali e semestrali del 2005. In particolare, in tale documento la Consob individuava le seguenti regole per i bilanci consolidati:

- la *I trimestrale 2005* poteva essere redatta utilizzando i principi contabili nazionali;
- la *semestrale 2005* doveva essere redatta utilizzando le disposizioni stabilite dallo IAS 34. Tuttavia, nel caso di impossibilità di applicazione dello IAS 34 – *Interim Financial Reporting* doveva essere predisposta una riconciliazione dei dati del patrimonio netto e del risultato economico redatti sulla base delle previgenti disposizioni con quelli determinati secondo i principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione doveva descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle principali rettifiche apportate ai valori redatti sulla base della normativa previgente rispetto ai valori derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- la *II trimestrale 2005* doveva essere redatta utilizzando i principi contabili internazionali. Tuttavia, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, era consentito l'utilizzo dei criteri di valutazione italiani. In tale caso, era richiesta la predisposizione di una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati secondo le disposizioni stabilite dalla precedente normativa con quelle determinate sulla base dei principi contabili internazionali. Anche in questo caso, il prospetto di riconciliazione doveva essere sufficientemente chiaro ed analitico.

<sup>65</sup> Nel Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003 il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva 65/2001 in tema di valutazione al

in modo esplicito, il recepimento della parte della direttiva che impone il *fair value* con riguardo all'*informativa di bilancio*, escludendone l'iscrizione nello schema di Stato patrimoniale. In pratica, il decreto in oggetto prevede che il *fair value* deve essere indicato (e motivato) in *Nota integrativa* e nella *Relazione sulla gestione*, senza influenzare gli importi iscritti nel prospetto di Stato patrimoniale.<sup>66</sup>

Riassumendo, il decreto 394/03 riportava tra le sue principali novità due tipologie di disposizioni:

1. un primo gruppo riguardava le regole di valutazione per l'iscrizione in bilancio di alcune categorie di attività e passività finanziarie;
2. il secondo gruppo riguardava gli obblighi di informazione aggiuntiva da fornire nella *Nota integrativa* e nella *Relazione sulla gestione*.

In particolare, su quest'ultimo punto, l'*art. 1* del D.lgs. 394/2003, ha comportato:

- a. l'introduzione dell'articolo 2427-bis del Codice civile nel quale è prevista l'indicazione, in *Nota integrativa* del bilancio di esercizio:
  - del *fair value* degli strumenti finanziari derivati detenuti;
  - delle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura e le immobilizzazioni finanziarie eventualmente iscritte a un valore superiore al *fair value*;
  - delle ragioni per le quali esse non sono state svalutate;
- b. l'indicazione dei criteri fondamentali per la determinazione del *fair value*,<sup>67</sup> rinviando ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la

---

*fair value* degli strumenti finanziari. Con l'approvazione dello schema di decreto legislativo il Consiglio dei Ministri ha tenuto conto della condivisa esigenza, espressa dal Parlamento e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), di definire con maggiore precisione le tipologie di attività e passività esonerate dal *fair value* e spostare l'entrata in vigore del nuovo regime al 1° gennaio 2005, al fine di conciliare le varie riforme nazionali operate sul piano fiscale, societario e civilistico.

<sup>66</sup> A suo tempo la scelta di indicare/motivare il *fair value* in *Nota integrativa* e nella *Relazione sulla gestione* era dipesa dall'imminente introduzione delle regole contabili internazionali anche nella redazione dei bilanci delle imprese italiane. Di conseguenza, in sede di recepimento della direttiva 65/2001, il legislatore italiano ha voluto evitare di inserire da subito regole che con l'introduzione degli standard contabili internazionali avrebbero trovato, in ogni caso, il modo di essere applicate.

<sup>67</sup> In merito all'indicazione dei criteri per la determinazione del *fair value* il legislatore italiano ha previsto quanto segue: (a) in linea generale la valutazione va fatta con riferimento al valore di mercato dello strumento finanziario; (b) laddove non vi sia un mercato affidabile di riferimento, deve utilizzarsi il valore di mercato derivato, ossia si prende a riferimento il valore di mercato di uno dei componenti dello strumento o di uno strumento collegato; (c) se neanche il valore derivato è ragionevolmente individuabile, allora occorre calcolare il valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati; (d) ove anche tale criterio non porti ad una valutazione plausibile, deve farsi uso del costo storico (art. 2427-bis, commi 3 e 4).

definizione di alcuni termini tecnici (come quella degli strumenti finanziari e dei derivati).

Inoltre, il decreto di attuazione, modificando l'articolo 2428 del Codice civile, prevede che nella Relazione sulla gestione le società devono illustrare le politiche di gestione del rischio finanziario e l'esposizione a tale rischio, nelle sue potenziali manifestazioni (*art. 3*). Le medesime informazioni devono essere fornite nel bilancio consolidato (*art. 4 e 5*) e nel bilancio individuale e consolidato di banche e altri istituti finanziari (*art. 6 e 7*).

Con riferimento ai soggetti interessati si è scelta la via più ampia, obbligando tutte le società ad indicare in Nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, il loro valore equo e le informazioni sulla loro entità e natura. Dall'obbligo sono state escluse solo le piccole e medie imprese, così come prescritto dall'art. 2 del decreto legislativo 394/2003.<sup>68</sup>

In merito al processo di recepimento della direttiva 51/03, che doveva avvenire entro il 31 dicembre del 2004, il legislatore italiano vi ha adempiuto solo in seguito alla condanna da parte della Corte di Giustizia europea (8 marzo 2007) mediante l'emanazione del **D.lgs. 32/2007**.<sup>69</sup>

Il decreto in commento, le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci 2008, si è occupato di recepire solo la parte obbligatoria della direttiva, tralasciando, invece, l'introduzione delle previsioni facoltative in quanto maggiormente innovative e, quindi di difficile inserimento.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Tecnicamente tale esclusione è possibile modificando l'art. 2435 – bis del codice civile, al fine di inserire anche le informazioni concernenti il *fair value* tra quelle non obbligatoriamente da riportare nelle Note integrative dei bilanci abbreviati.

<sup>69</sup> Si tratta del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007

<sup>70</sup> Pur non essendo state recepite le disposizioni facoltative della direttiva 51/2003, le stesse sono state oggetto di studio da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità. In particolare, attraverso l'elaborazione di un progetto l'OIC propone una copiosa serie di modifiche al codice civile e al T.U.F., relative ai seguenti punti:

- a) struttura e contenuto dei documenti di bilancio: le maggiori novità sono rappresentate dall'estensione generalizzata dall'obbligo di redigere un autonomo Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e un Rendiconto finanziario. Inoltre, viene stravolta la struttura dello Stato patrimoniale con riferimento alla riduzione delle voci e con la sostituzione del criterio della liquidità crescente con quello di liquidità in relazione al ciclo produttivo (distinguendo tra attività e passività correnti/non correnti). Lo schema di Conto economico, invece, rimane invariato per quanto riguarda la struttura e la classificazione, mentre il suo contenuto viene semplificato con l'eliminazione di alcune voci (ad es. quelle di Valore e costi della produzione);
- b) principi di redazione: per questi si assiste ad un importante mutamento della gerarchia in quanto il principio di prevalenza della sostanza sulla forma viene anteposto a quello

Per quanto detto, dunque, il D.Lgs. 32/2007 interviene essenzialmente sulle discipline relative alla Relazione sulla gestione ed alla Relazione di revisione, così come rispettivamente delineate nell'ambito del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato della generalità delle società, ma anche delle banche ed altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, per modificarle nell'ottica di rendere sempre più trasparente il sistema delle informazioni recate dal Bilancio di esercizio e dal Bilancio consolidato.<sup>71</sup>

In particolare, con riferimento alla relazione sulla gestione, il D.Lgs. n. 32/2007 ha introdotto nel comma 1 **dell'art. 2428 Codice civile** una nuova definizione secondo la quale la relazione sulla gestione deve contenere «*un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione*», rafforzando così la precedente «*rappresentazione della situazione della società e dell'andamento della gestione*».

Appare evidente, quindi, come il tenore del novellato articolo vada oltre una semplice esposizione dei fatti, prevedendo un'analisi dettagliata volta a dare una chiara visione della situazione aziendale al lettore del bilancio. Ciò appare ancor più chiaro se si considera che, sempre al primo comma del nuovo art. 2428 Codice civile, il D.Lgs. n. 32/2007 ha introdotto l'obbligo di fornire nella relazione sulla gestione «*una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta*».

Infine, il D.Lgs. n. 32/2007 ha introdotto nella lettera dell'art. 2428 c.c. un nuovo comma secondo il quale «*l'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società* e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e

---

di prudenza soggiacendo solo al criterio del *going concern* (prospettiva della continuità dell'attività). Inoltre, il principio secondo cui dal bilancio devono risultare solo gli utili realizzati viene temperato dalla nuova esigenza di dar conto di possibili utili derivanti da valutazioni al fair value;

- c) criteri di valutazione: la scelta è quella di mantenere come criterio generale quello del costo storico, consentendo però di derogarvi con riferimento ad esempio alle immobilizzazioni, alle partecipazioni verso imprese controllate e collegate, che possono quindi essere valutate al fair value. Quest'ultimo, invece, è imposto per la valutazione degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e per quelli disponibili per la vendita.

Da quanto finora detto appare chiaro che il progetto, laddove recepito, porterebbe ad un radicale stravolgimento del sistema contabile nazionale. Ed è proprio per tale motivo che gli addetti ai lavori sono piuttosto cauti e stanno analizzando i possibili impatti di una simile riforma, in modo da stabilire se sia o meno il caso di introdurla nel contesto contabile vigente.

<sup>71</sup> Per approfondimenti sull'adeguamento della normativa italiana alla direttiva 51/2003 in tema di Relazione di gestione e Relazione di revisione si rinvia a: Petrolati P., "L'adeguamento della normativa italiana alle direttive contabili comunitarie: la Relazione sulla gestione, in Quaderno monografico RIREA, n. 56, allegato al fasc. 9-10, 2007.



dell'andamento e del risultato della sua gestione, *gli indicatori di risultato finanziario* e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi».

Dalla lettura di quest'ultimo comma si evince che l'ampiezza delle informazioni da fornire debba essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società.<sup>72</sup>

Oltre, ai due filoni principali di intervento il decreto in commento agisce su altri due punti:

- modifica del D.lgs. 127/91 che ha portato all'eliminazione dell'obbligo di esclusione dal bilancio consolidato delle imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del gruppo che la loro inclusione sarebbe in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel consolidato;
- modifica del D.Lgs. 173/1997 che estende anche alle imprese di assicurazione le disposizioni della direttiva 65/2001 che come detto introduce il criterio valutativo del fair value, ovviamente in conformità a come esse sono già state parzialmente recepite nell'ordinamento giuridico nazionale da parte del D.lgs. 394/2003.

## **7. Gli IFRS light per le PMI: cenni**

Come precedentemente detto l'art. 25 della Legge 25 ottobre 2003, n. 306, ha delegato il Governo ad emanare uno o più Decreti Legislativi di attuazione del regolamento n. 1606/2002, prevedendo tra l'altro l'applicazione facoltativa degli IAS/IFRS a tutte le società non quotate, con l'esclusione delle società che esercitano attività di assicurativa e di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

La possibilità di applicazione degli *standards* internazionali alle società non quotate è particolarmente rilevante nel nostro Paese dove la realtà delle aziende di piccola e media dimensione è predominante. Tuttavia, come è noto, ciò che ha sinora ostacolato la diffusione degli IAS/IFRS tra le società che, pur non quotate, hanno la facoltà di adottarli, è la complessità spesso insita nell'applicazione delle tecniche di rappresentazione e valutazione di tali principi.

---

<sup>72</sup> Cfr. IRDCEC, *La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni*, Roma, ottobre 2008, disponibile sul sito [www.irdcec.it](http://www.irdcec.it).

Peraltro, diverse sono le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle imprese minori, rispetto a quelle di coloro che utilizzano i bilanci delle società quotate. I primi sono, infatti, maggiormente interessati ad informazioni quali liquidità, solidità patrimoniale e capacità di generare *cash flow* a breve termine; i secondi, di contro, mirano ad informazioni che consentano di formulare previsioni in merito alla capacità di generare valore, profitti e flussi finanziari di medio/lungo termine.

Da quanto detto, si è sviluppato in seno allo IASB il progetto di dar vita ad un corpus di principi che, pur derivando da quelli già in uso presso le società quotate, siano formulati in modo tale da tener conto delle specificità delle *Small and Medium – sized Entities*.

Avviato nella seconda metà del 2003, il progetto ha raggiunto un primo traguardo significativo nel febbraio 2007, con la pubblicazione di una bozza avanzata dei principi elaborati, denominata *Exposure Draft of a proposed IFRS for Small and Medium – sized Entities*, con le relative «Basis for conclusions», da cui emergono i motivi delle decisioni prese, e la «Draft implementation guidance» (appendice esplicativa). A luglio 2009 lo IASB ha pubblicato la versione finale degli IFRS for SMEs.

L'obiettivo dichiarato dallo IASB nella predisposizione degli IFRS per le PMI è quello di sviluppare principi contabili su misura per soddisfare le necessità delle imprese di piccole e medie dimensioni, che potrebbero avere serie difficoltà ad applicare il complesso corpus degli IFRS full.

Le regole stabilite nei principi contabili IFRS per le PMI rappresentano una semplificazione di quelle contenute nei principi contabili *IFRS full* che tocca tutte le voci di bilancio e che consiste, generalmente, in una più agevole e compatta rappresentazione nei conti dei relativi valori e nella proposta di adozione di una metodologia valutativa più semplice per adeguarsi alle capacità tecniche tipiche di un'entità di dimensioni medio piccole. Gli IFRS per le PMI riprendono i principali presupposti inerenti all'attendibilità della presentazione e alla conformità agli IFRS. Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, non sono previste rilevanti semplificazioni rispetto agli IFRS completi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Più approfonditamente in BAUER R., "Semplificazioni e conseguenze dell'applicazione degli IFRS light per le PMI", in *Amministrazione e Finanza*, n. 1/2008, pagg. 7-13.

## CAPITOLO SECONDO

# I PRINCIPI E LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO IFRS

### 1. La finalità e i principi contabili generali del bilancio

Ai fini della redazione del bilancio si distingue, di norma, tra *principi contabili generali* (o *postulati*) e *principi contabili applicati* (o *specifici*).

I primi costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale; i secondi fanno riferimento agli aspetti applicativi e riguardano sia la dimensione formale, rappresentata dalle modalità espositive dei documenti del bilancio, sia quella sostanziale, rappresentata dai criteri di contabilizzazione delle operazioni aziendali e dai criteri di valutazione degli elementi patrimoniali.<sup>1</sup>

In materia di *principi contabili generali* di redazione del bilancio, l'architettura degli **IFRS** segue un'impostazione strutturata sui tre livelli seguenti (Fig. 2.1):

1. la **finalità o clausola generale** del bilancio, costituita dall'*utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali*;
2. gli **assunti fondamentali**, individuati nel *principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa*;
3. le **caratteristiche qualitative** delle informazioni contabili, suddivise in:
  - a) *comprensibilità*;
  - b) *significatività*, qualificata ulteriormente in rilevanza;
  - c) *attendibilità*, qualificata in rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza;


---

<sup>1</sup> Per approfondimenti si veda SANTESSO E. – SÒSTERO U., *Il bilancio. Principi generali, strutture e regole di valutazione*, seconda edizione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004.

d) *confrontabilità*.

La preminenza della clausola generale si ricava implicitamente (e indirettamente) dalla descrizione e dall'approfondimento dei principi generali di redazione.

**Fig. 2.1 – La struttura dei principi generali di redazione di un bilancio IFRS**



Fonte: ns. elaborazione

I suddetti principi sono trattati nel documento introduttivo denominato **“Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio”** (*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*)<sup>2</sup> e nello **IAS 1- Presentazione del bilancio** (*Presentation of Fi-*

<sup>2</sup> Il *Framework*, approvato e pubblicato nel 1989, è un importante documento che precede la serie dei principi contabili internazionali. La sua elaborazione - avvenuta in un momento

*nancial Statement*); tali documenti sono fra loro fortemente correlati, completandosi ed integrandosi a vicenda. In particolare lo IAS 1, avendo come obiettivo quello di assicurare la comparabilità tra bilanci di diverse società (*comparabilità spaziale*), nonché tra bilanci della stessa società lungo il tempo (*comparabilità temporale*), espone:

- i criteri generali da adottare nell'esposizione dei bilanci;
- le linee guida per la loro struttura;
- i requisiti minimi per il contenuto.<sup>3</sup>

Nel **Codice civile**, le norme generali di redazione del bilancio si articolano su due livelli successivi:

1. la *clausola generale*;
2. i *principi di redazione*.

La clausola generale è contenuta nell'art. 2423 c.c.; i principi contabili di redazione del bilancio sono riportati, invece, nell'art. 2423-bis del c.c. e sono:

---

successivo a quella della maggior parte dei principi contabili internazionali - si è resa necessaria a seguito di una serie di problemi legati ai diversi trattamenti contabili a cui sono state sottoposte alcune voci di bilancio del tutto simili fra loro. Il *Framework* definisce, quindi, un quadro teorico o una struttura concettuale di riferimento, prima assente o comunque non formalizzata, per la preparazione e presentazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali. Le funzioni del *Framework* sono:

- rappresentare un ausilio per gli organismi preposti alla statuizione dei principi contabili nei diversi contesti nazionali;
- assistere coloro i quali sono rispettivamente preposti alla redazione e al controllo dei bilanci;
- rivolgersi agli utilizzatori delle informazioni economico-finanziarie di bilancio, che possono trovare in questo quadro teorico un supporto all'interpretazione dei valori di bilancio.

Durante la riunione congiunta di ottobre 2004 lo IASB e il FASB statunitense decidono di avviare un progetto comune per sviluppare un quadro concettuale comune, basata su e costruito su entrambi gli attuali Framework, che entrambe gli organismi utilizzano come base per i loro principi contabili. Il progetto di revisione è stato diviso nelle seguenti otto fasi:


- Phase A: Objectives and Qualitative Characteristics;
- Phase B: Elements and Recognition;
- Phase C: Measurement;
- Phase D: Reporting Entity;
- Phase E: Presentation and Disclosure;
- Phase F: Purpose and Status;
- Phase G: Application to Not-for-profit Entities;
- Phase H: Remaining Issues.

Nel momento in cui si scrive il processo di revisione del Framework è ancor in corso.

<sup>3</sup> In questa prima parte del lavoro ci soffermiamo sui criteri generali individuati dallo IAS 1, unitamente a quanto per gli stessi previsto nel Framework; gli ultimi due punti del documento internazionale n. 1 rappresentano l'oggetto principale del presente lavoro e sono, quindi, trattati nei successivi capitoli.

- prudenza (*punto 1*);
- prospettiva della continuazione dell'attività (*punto 1*);
- rilevanza della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo (*punto 1*);<sup>4</sup>
- possibilità di indicare esclusivamente gli utili realizzati (*punto 2*);
- competenza economica (*punto 3*);
- esigenza di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (*punto 4*);
- obbligo di valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (*punto 5*);
- continuità dei criteri di valutazione (*punto 6*).

**Fig. 2.2 – La struttura dei principi generali di redazione di un bilancio civilistico**



Fonte: ns. elaborazione

<sup>4</sup> Punto aggiunto con il D.Lgs. n. 6/2003. Tale introduzione potrebbe far pensare al fatto che la nuova formulazione dell'art. 2423-bis determini anche in Italia il riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In realtà tale principio sembra poter trovare applicazione limitatamente alle operazioni finanziarie «innovative» (quali, ad esempio, le operazioni su strumenti finanziari derivati, le operazioni in valuta, i pronti contro termine, le operazioni di locazione finanziaria e altre operazioni sempre di natura finanziaria a carattere innovativo) e non ha, quindi, portata generale. In particolare, il legislatore sembra aver escluso la possibilità di applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma alle operazioni di leasing: gli effetti della contabilizzazione delle stesse secondo il metodo finanziario, infatti, risultano solo dalla Nota integrativa.

Il tema dei postulati del bilancio, ricordiamo infine, è affrontato, nei principi contabili nazionali, dal **Documento n. 11** (intitolato *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*)<sup>5</sup> che, partendo dalla convenzione contabile - evidente anche se non esplicitamente indicata - dell'impresa in funzionamento, prevede i seguenti principi generali di redazione:<sup>6</sup>

- utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- comprensibilità;
- neutralità;
- incompatibilità tra risultati di bilancio e valutazioni prospettiche;
- incompatibilità tra risultati di bilancio e determinazione del reddito fiscale;
- prudenza;
- periodicità;
- comparabilità;
- omogeneità;
- competenza;
- significatività e rilevanza;
- criterio del costo;
- conformità ai corretti principi contabili;
- funzione informativa della Nota integrativa;
- verificabilità dell'informazione.

Il documento n. 11, pur senza individuare una precisa gerarchia tra i principi generali di redazione, completa il quadro di riferimento nazionale: oltre, infatti, ad essere presenti tutti i principi previsti nell'art. 2423-bis, se ne amplia il numero e di taluni se ne approfondiscono i significati e le implicazioni contabili.

Da quanto detto finora si evince che, “ogni organo (IASB, Legislatore nazionale e CNDC&R) segue regole proprie ben precise, individuando gli

---

<sup>5</sup> Il documento contabile n. 11 - insieme ai principi n. 12, 19, 22, 24, 25, 26 e 28 - rientra tra i principi contabili che, emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri tra il 1994 e il 2000, sono stati oggetto di revisione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D.Lgs. n. 6/2003. La versione definitiva del principio n. 11 è stata resa nota dall'OIC in data 30 maggio 2005 e sostituisce il precedente documento. Di quest'ultimo, risalente al gennaio 1994, sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta. Il documento aggiornato è disponibile (in versione di sola lettura) sul sito ufficiale dell'OIC.

<sup>6</sup> Il termine *postulato*, utilizzato nel documento contabile n. 11, è inteso in un'accezione più estesa rispetto a quanto previsto dalla dottrina e prassi internazionale. Con tale termine, infatti, ci si riferisce a quelli che la IV Direttiva Cee chiama “principi generali” e lo IASB “assunti di base” e “caratteristiche qualitative del bilancio”.

stessi principi di massima, ma stabilendo diverse scale di gerarchia e diversi rapporti.”<sup>7</sup>

Posto quanto sopra, nel prosieguo della trattazione esamineremo dapprima la clausola generale o finalità, quindi, gli assunti di base e le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili del bilancio IFRS, evidenziando, ove opportuno, le *differenze* con la normativa e i principi contabili nazionali.

\*\*\*

La **finalità** principale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali è rappresentata, come anticipato, dall'*utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali*. Si legge, infatti, nel *Framework* che il bilancio ha come obiettivo quello di “fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico”. Quanto detto viene poi ripreso, e meglio specificato, nello IAS 1 che, al paragrafo 9, individua quale scopo del bilancio di esercizio quello “di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate.” Dalla lettura combinata dei suddetti documenti si deduce che, la finalità primaria del bilancio è quella di fornire informazioni qualitative che permettano al “lettore” di prendere decisioni riferite all’azienda o al gruppo in esame.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Cfr. POZZOLI M., *Elementi di International accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pag. 114.

<sup>8</sup> Per informazioni qualitative sull’impresa si intendono quelle relative alle sue attività, alle sue passività, al patrimonio netto, ai ricavi e ai costi e ai flussi delle disponibilità liquide. In merito, invece, alla categoria del “lettore” del bilancio questa è molto ampia includendo in essa diversi attori, quali: gli *investitori*, che richiedono informazioni in grado di aiutarli a decidere se comprare, mantenere o vendere il loro investimento nell’azienda, nonché valutare la capacità dell’impresa di pagare i dividendi; i *finanziatori*, interessati alle informazioni che possano metterli in grado di capire se i loro finanziamenti, e i relativi interessi, saranno pagati alle scadenze stabilite; i *clienti* dell’impresa o del gruppo, che hanno interesse ad acquisire informazioni in merito alla continuità dell’impresa, specialmente quando hanno un coinvolgimento di lungo termine o dipendono dalla stessa; i *dipendenti* e i loro *gruppi di rappresentanza*, che hanno interesse ad avere informazioni in merito alla stabilità e alla redditività dei loro datori di lavoro, nonché ad avere informazioni sui livelli di remunerazione, sui benefici pensionistici e sulle opportunità di impiego. Nell’ambito di tali soggetti esiste una precisa gerarchia: il *Framework* precisa, infatti che “dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro, soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli



Affinché le informazioni qualitative fornite consentano il raggiungimento della finalità suddette, occorre che il bilancio presenti “attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele (*faithful representation*) degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizione e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico”(Ias 1,15).

Una rappresentazione corretta (*fair presentation*) richiede:

- la selezione e applicazione di un set di principi contabili secondo la gerarchia prevista dallo IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*;
- la presentazione di informazioni che soddisfino i requisiti di rilevanza, affidabilità, comparabilità e comprensibilità;
- l’aggiunta di informazioni ulteriori, qualora quelle obbligatorie, specificamente previste negli IFRS, siano insufficienti per consentire ai lettori la comprensione dell’impatto di particolari eventi o transazioni sulla posizione finanziaria ed economica dell’azienda.<sup>9</sup>

Lo IAS 1 sottolinea come la corretta applicazione dei principi contabili internazionali, con informazioni supplementari se necessarie, si traduce, praticamente in tutti i casi, in bilanci d’esercizio rappresentativi di un quadro fedele. La “rappresentazione fedele”, pertanto, a livello di IASB, pur avendo una connotazione generale, non ha una sua completa autonomia, essendo diretta conseguenza della corretta applicazione dei principi contabili di redazione.<sup>10</sup> Quanto detto è rafforzato dal fatto che le *circostanze* che una corretta applicazione degli IFRS comportino una rappresentazione non fedele sono *estremamente rare*: lo IAS 1 specifica sia quando ciò può verificarsi (paragrafo 19), sia l’informativa da fornire se ciò si verifica (paragrafo 20).

“Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve fare un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note” (IAS

---

altri utilizzatori”. Da qui ne discende che gli investitori, con le proprie esigenze informative, si posizionano al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori del bilancio IFRS; essi, infatti, nel valutare la *performance* dell’impresa, saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o liquidare il proprio investimento. Per approfondimenti si rinvia a: MARINIELLO L.F., “L’applicazione degli IFRS e la performance d’impresa, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2004, pagg. 489-514.

<sup>9</sup> IAS 1,17.

<sup>10</sup> Il concetto è ribadito anche dal Framework in cui si legge che “l’applicazione delle principali caratteristiche qualitative e dei corretti principi contabili è una tappa obbligata per quei bilanci che hanno come obiettivo la presentazione di un quadro fedele e corretto di tali informazioni.”

1,16). L'attestazione in oggetto non deve essere inserita qualora il bilancio stesso (compreso il corpo delle note) non sia conforme ai requisiti di ciascuno dei principi IFRS applicabili, ed a ciascuna delle pertinenti interpretazioni.

Il principio IFRS 1- *First Time Adoption of IFRS* (o FTA) ribadisce l'obbligo di redigere i documenti del bilancio attraverso l'*applicazione integrale* dei postulati IFRS. Una perfetta adozione di questi ultimi agevola, infatti, l'intero processo di adozione dei principi contabili internazionali consentendo di usufruire delle facilitazioni concesse dallo stesso IFRS 1. Inoltre, un'applicazione parziale degli IFRS pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi di uniformità e comparabilità delle informazioni contabili.

Qualora l'applicazione rigida dei principi contabili internazionali sia in contrasto con l'obiettivo generale della rappresentazione attendibile (*casi estremamente rari*), lo IAS 1 ammette la possibilità di *deroga* ai principi internazionali.

Il management, nel valutare la necessità di deroga, deve considerare che l'obiettivo del bilancio è, come ricordato, quello di fornire informazioni rilevanti ai lettori per assumere decisioni economiche. Se si decide di derogare, il management deve considerare *perchè* le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze, e *come* le circostanze dell'entità differiscono da quelle di altre entità che, invece, ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell'entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico.

Una volta appurato che il rispetto di uno dei principi IFRS è fuorviante rispetto all'obiettivo della *true and fair view*, due sono le strade percorribili:

1. se il contesto normativo di riferimento *proibisce* la disapplicazione del principio il redattore del bilancio deve ridurre nella massima misura possibile, gli effetti derivanti dal disallineamento fornendo adeguata motivazione ed informativa contabile (IAS 1,23);
2. se il contesto normativo di riferimento *non proibisce*, o richiede, la disapplicazione del principio, il redattore ha la facoltà di non applicarlo, fornendo le seguenti indicazioni nelle note di commento al bilancio (IAS 1,20):
  - la Direzione ritiene che il bilancio rappresenta fedelmente (*fairly present*) la posizione finanziaria, l'andamento economico ed i flussi di cassa dell'impresa;

- il bilancio è conforme agli IFRS applicabili, ad eccezione di uno o più standard, in quanto la loro applicazione avrebbe contrastato con l'obiettivo della rappresentazione chiara e fedele;
- una identificazione inequivocabile degli standard non applicati, il trattamento contabile che lo standard avrebbe richiesto e quello effettivamente seguito, spiegando le ragioni per cui tale applicazione avrebbe contrastato con l'obiettivo del quadro chiaro e fedele;
- l'impatto (effetti economico-patrimoniali) della mancata applicazione sul risultato economico d'esercizio, le attività e le passività, il patrimonio netto ed il *cash flow* per ciascun periodo amministrativo presentato in bilancio.<sup>11</sup>

A livello nazionale il sistema dei principi ruota attorno alla clausola generale (quale principio sovraordinato) contenuta nell'art. 2423 c.c. secondo cui "il documento annuale deve dare un "quadro fedele" della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, cioè deve rappresentare **con chiarezza, veridicità e correttezza** il risultato economico e le determinanti del patrimonio e della situazione finanziaria."<sup>12</sup>

Il nostro legislatore, quindi, nell'individuare lo scopo del bilancio non fa alcun esplicito riferimento né al principio dell'*utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali*, né un accenno ai *destinatari* delle stesse. Infatti, a differenza di quanto previsto nel *Framework*, le norme del Codice civile non si preoccupano di mettere apertamente i bilanci al "servizio degli utilizzatori", focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche dello strumento informativo, piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili fruitori.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Cfr.: CASTELLI M. – LENZI E. – VIRGILIO A., *Introduzione ai principi contabili internazionali*, Milano, Ipsoa, 2004, pag. 23.

<sup>12</sup> Cfr. SANTESSO E. – SÒSTERO U., *Il bilancio. Principi generali, strutture e regole di valutazione*, op. cit., pag. 6. L'espressione "quadro fedele" è quella utilizzata nella versione italiana della IV direttiva Cee per la traduzione del termine anglosassone *true and fair view*. Per approfondimenti sul concetto di *true and fair view* si vedano, tra gli altri, FIORI G., *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1999; INCOLLINGO A., *L'applicazione del principio del true and fair view nel bilancio di esercizio: l'impatto sull'informazione societaria nei principali paesi europei*, Giuffrè, Milano, 1999; JAEGER P.G., "La clausola generale e la filosofia del progetto di legge, in JORIO A. (a cura di), *Il progetto italiano della IV Direttiva Cee*, Milano, Giuffrè, 1988; LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994.

<sup>13</sup> Si vedano: AZZALI S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002; FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, studio n. 2, documento n. 11 del 27 maggio 2003.

Il requisito della rappresentazione veritiera e corretta esprime, quindi, un principio sovraordinato e a carattere autonomo. Ciò è enfatizzato anche dalle disposizioni del Codice civile che prevedono che:

- “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423, comma 3, c.c.). Tale disposizione, anche se compatibile, risulta assai più incisiva della *faithful presentation* dello IAS 1;
- “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli del Codice civile in tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata” (art. 2423, comma 4 c.c.). In questo caso, la Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.<sup>14</sup>

## 2. I postulati

Come abbiamo accennato, nei principi contabili internazionali si distingue tra **assunti di base** (*basic assumption*) e **caratteristiche qualitative delle informazioni contabili** (*qualitative characteristics*).

Gli *assunti di base*, che rappresentano le ipotesi fondamentali che guidano l’intera compilazione del bilancio di esercizio, sono:

- a. la **competenza economica** (*accrual basis*);
- b. la **prospettiva dell’impresa in funzionamento** (*going concern*).

In base al principio della *competenza economica*, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o un suo equivalente) e sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui si riferiscono (Framework, par. 22).

Più nel dettaglio, il *Framework* indica anche i criteri per il riconoscimento dei costi e dei ricavi (questi ultimi approfonditi, poi, nello IAS 18 – *Revenue*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Il legislatore riprende in sostanza quanto stabilito dall’art. 2 della IV direttiva Cee.

<sup>15</sup> Il principio della competenza economica presuppone la realizzazione dei redditi d’esercizio che si determina attraverso la maturazione economica dei ricavi e dei correlati costi; si pone quindi il problema di stabilire in quale momento i componenti negativi e positivi di reddito si possono considerare realizzati. Nel *Framework* è contenuta una descrizione piuttosto sintetica circa le modalità di “riconoscimento” sia dei ricavi che dei costi. Lo IAS 18 - *Ricavi* fornisce, invece, una esauriente trattazione circa la rilevazione dei ricavi, mentre nessun “nuovo” documento emanato dallo IASB si è preoccupato di approfondire il

In particolare, “i ricavi sono rilevati nel Conto economico nel momento in cui ha luogo un incremento di benefici economici futuri comportante un incremento di attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente” (Framework, par. 92).<sup>16</sup> Coerentemente, i “costi sono rilevati nel Conto economico quando ha luogo un decremento dei benefici economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che può essere valutato attendibilmente” (par. 94); quindi viene affermato il principio della *correlazione* o della *correlatività*.

In ambito nazionale, il principio della competenza è richiamato dall’art. 2423-bis, punto 3, nel quale è stabilito che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. La norma non definisce, però, in che cosa consiste specificatamente la competenza; valgono, pertanto, le specificazioni contenute nel principio contabile n. 11 che fornisce della competenza economica una formulazione sostanzialmente simile a quella proposta dal *Framework*.<sup>17</sup>

Il principio dell’*impresa in funzionamento* si basa sul fatto che il bilancio deve essere redatto nell’ottica della continuità operativa dell’impresa per il prossimo futuro, a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a fare questo. Qualora il bilancio non sia redatto nell’ottica di una impresa in funzionamento tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’impresa non è considerata in funzionamento.

A livello nazionale, il principio in commento è esplicitato in modo sostanzialmente identico dall’art. 2423-bis c.c., punto 1, in cui è stabilito che

---

tema dell’attribuzione all’esercizio dei costi. Per approfondimenti sul tema si veda: CRISTORI G. – MIELE M., “Principio di competenza economica e correlazione costi-ricavi”, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 5, 2000.

<sup>16</sup> Nel par. 93 del *Framework*, inoltre, è precisato che “le procedure normalmente adottate nella prassi per la rilevazione dei ricavi (per esempio il requisito che i ricavi devono essere conseguiti) sono applicazioni dei criteri di rilevazione contenuti nel Quadro sistematico. Tali procedure sono generalmente volte a restringere la rilevazione come ricavo a quegli elementi che possono essere valutati attendibilmente e che hanno un sufficiente grado di certezza”.

<sup>17</sup> Si legge, infatti, nel documento che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerario” ed ancora che “la determinazione dei risultati d’esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio”.

la valutazione delle poste contabili deve avvenire nella *prospettiva della continuazione dell'attività*.<sup>18</sup>

Le *caratteristiche qualitative delle informazioni contabili* sono: la **comprensibilità** (*understandability*), la **significatività** (*relevance*), l'**attendibilità** (*reliability*) e la **confrontabilità** o comparabilità (*comparability*).

Una caratteristica essenziale delle informazioni fornite nei bilanci è l'immediata *comprensibilità* da parte del lettore del bilancio che abbia, quanto meno, “una ragionevole conoscenza della dinamica degli affari, dell'attività economica e della contabilità, nonché la volontà di esaminare le informazioni con la normale diligenza” (Framework, par. 25). Questo non esclude, peraltro, che se esistono delle informazioni particolarmente significative, anche se molto complesse, devono in ogni caso essere comprese nel bilancio. Un esempio di cosa gli IFRS intendono per comprensibilità può essere rappresentato dal principio del divieto di compensazione tra poste contabili. Nel rispetto e ad integrazione del principio della comprensibilità fissato dal *Framework*, lo IAS 1 prevede, infatti, che sia le attività e le passività sia i costi e ricavi devono essere rilevati distintamente. Il divieto si giustifica col fatto che le operazioni di compensazione riducono la comprensibilità dei prospetti di bilancio, diminuendo le loro capacità informative verso gli utilizzatori.

Il principio della comprensibilità (o chiarezza) è enunciato nel Codice civile all'art. 2423 ove al 2° comma si stabilisce che *il bilancio deve essere redatto con chiarezza (...)*. Ulteriore qualificazione della comprensibilità si ha, poi, attraverso il documento contabile n. 11 nel quale si precisa che *il bilancio per essere comprensibile deve essere analitico e corredato dalla Nota integrativa che faciliti la comprensibilità e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile*.<sup>19</sup> La principale differenza rispetto agli

---

<sup>18</sup> Il principio di revisione n. 21 – *Continuità aziendale* fornisce un'elencazione degli indicatori che possono essere utilizzati per valutare il rischio che il presupposto della continuità aziendale possa non essere rispettato. Gli indicatori sono di tre tipi:

- *finanziari*, situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, costanti perdite d'esercizio, mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi, difficoltà nel rispetto delle clausole contrattuali dei prestiti;
- *gestionali*, dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci, perdita di personale a livello dirigenziale, perdita dei mercati fondamentali, di franchising, di concessioni, ecc.;
- *e altri indicatori*, capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare a condanne che l'impresa non è in grado di sopportare, ecc..

<sup>19</sup> Si noti come il termine comprensibilità non è mai utilizzato dal Codice civile, al contrario il principio contabile n. 11 lo considera come sinonimo di chiarezza.

IFRS si ha con riguardo al diverso livello gerarchico assunto dal principio in oggetto all'interno dei principi contabili di redazione. Mentre nel Framework la comprensibilità è *subordinata* alla finalità del bilancio, nel Codice civile lo stesso principio rappresenta una *parte* della clausola generale (veridicità e correttezza ne completano la formula).<sup>20</sup>

Il principio della *significatività*, così come quello della comprensibilità, è da intendere con riguardo alla finalità del bilancio indicata nel Framework: un'informazione è significativa quando è in grado di incidere, o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori del bilancio mettendoli in condizione, da un lato, di apprezzare, in modo prospettico, le variabili che presumibilmente incideranno sulla futura attività aziendale e, dall'altro, di verificare le valutazioni effettuate in passato. La significatività dell'informazione è correlata sia alla sua natura, sia alla sua *rilevanza* quantitativa (*materiality*). Quest'ultima dipende dalla dimensione quantitativa e dalla natura dell'informazione omessa o rappresentata in modo scorretto, configurandosi, di fatto, come un limite minimo per considerare significativa un'informazione contabile.

La significatività e la rilevanza, pur non rientrando tra i principi di redazione del bilancio fissati dal Codice civile, trovano poi un richiamo indiretto in diverse disposizioni.<sup>21</sup> Nel documento contabile n. 11 sono, invece, espressamente richiamati con significati simili rispetto ai principi contabili internazionali, anche se il documento in commento tende a considerare i due termini come sinonimi.<sup>22</sup>

L'*attendibilità* delle informazioni contabili implica l'assenza di errori rilevanti o di pregiudizi tale da fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell'operazione contabile considerata.<sup>23</sup> Essa si esplicita in altri cinque principi, che sono: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la neutralità, la prudenza e la completezza.

---

<sup>20</sup> Altro aspetto di differenziazione riguarda la diretta relazione che esiste nel nostro ordinamento tra il concetto di chiarezza e il rigido rispetto degli schemi di bilancio. Tale relazione non sussiste, invece, nell'ambito dei principi contabili internazionali nei quali, come vedremo nel prosieguo del lavoro, gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico non si presentano con una rigida impostazione.

<sup>21</sup> Ci si riferisce all'art. 2423-ter, comma 2 c.c. e all'art. 2427, punto 7, 10 e 13 del Codice civile.

<sup>22</sup> Nel Principio contabile n. 11 si legge, infatti, che "il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari... Errori, esemplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi in pratica non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari."

<sup>23</sup> IASC, *Framework*, par. 31-35.

Per essere attendibile un'informazione contabile deve, anzitutto, **rap-presentare fedelmente** (*faithful presentation*) l'informazione o il fatto oggetto dell'informazione stessa.

Il **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** (*substance over form*) implica che, se non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, ai fini della contabilizzazione prevale la sostanza economica dell'operazione, piuttosto che la forma giuridica.<sup>24</sup> Il principio in oggetto costituisce un concetto fondamentale nella redazione del bilancio IFRS. A livello europeo, le recenti modifiche alle direttive contabili hanno previsto l'inserimento del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, chiarendo come lo stesso sia in linea con il postulato generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. A livello nazionale, attraverso il D. lgs n. 6/2003, in considerazione della progressiva introduzione degli IFRS e delle nuove direttive contabili (la 65/01 e la 51/03), si è inserito tale principio tra le norme codicistiche (art. 2423, punto 1) seppure con una formula piuttosto oscura e ibrida.<sup>25</sup> Il documento contabile n. 11 considera il principio della prevalenza della sostanza sulla forma come uno dei postulati di bilancio, sottolineandone l'importanza in relazione sia all'utilità del bilancio per gli utilizzatori sia al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta della gestione aziendale.

Un'informazione rispetta il principio della **neutralità** (*neutrality*) se, nello scegliere o nel presentare un dato, riesce a non influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato. La neutralità non è presente tra i principi generali per la redazione del bilancio

---

<sup>24</sup> AGNOLI N., "La forma e la sostanza nell'ambito dell'International Accounting Standards Board", in *RIREA*, marzo-aprile 2004.

<sup>25</sup> Nel nostro Paese il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fu introdotto per la prima volta dal D.lgs 27 gennaio 1992, n. 87 relativo ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari in cui all'art. 7 si prevede che "i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione". Successivamente, nell'ambito della riforma della disciplina in materia di bilancio delle imprese, attuata con il D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, è stato modificato, tra l'altro, l'art. 2423-bis del Codice civile in cui si è inserito il concetto di funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo creando alcune problematiche interpretative relative al ruolo del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella redazione del bilancio. Più approfonditamente: AGNOLI N., "La forma e la sostanza nell'ambito dell'International Accounting Standards Board", op. cit., CACCIAMANI G., "Bilanci, la sostanza in primo piano. Ma la prevalenza sulla forma è indicata in modo poco chiaro", in *Italia Oggi*, 30 ottobre 2002.



fissati dal Codice civile (art. 2423-*bis*), mentre è ripresa, in modo sostanzialmente identico, nel documento contabile n. 11.<sup>26</sup>

Nel caso in cui la valutazione di talune poste presenti dei margini di incertezza, il redattore deve tenere in debita considerazione il principio della **prudenza** (*prudence*). Esso si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori del bilancio, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi; tali situazioni inciderebbero, infatti, sulla neutralità e, conseguentemente, sull'attendibilità del bilancio.<sup>27</sup>

Nel nostro ordinamento giuridico, sul principio della prudenza l'art. 2423-*bis* c.c. stabilisce che:

- “la valutazione delle voci deve essere fatta con *prudenza* (...)” (punto 1);
- “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” (punto 3);
- “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo” (punto 4).

Dai punti del suddetto articolo si evince che, il principio della prudenza in ambito nazionale si esplicita nell'iscrizione in bilancio delle perdite anche solo “presunte” o “potenziali”, ma non degli utili “sperati” cosa che, invece, accadrebbe se lo stesso bilancio fosse redatto seguendo quanto stabilito in ambito internazionale. Ne consegue che, mentre per lo IASB la prudenza è una semplice esplicitazione dell'attendibilità, per il nostro ordinamento giuridico lo stesso principio assume un ruolo principale nella redazione del bilancio, con importanti riflessi sui criteri di valutazione da adottare. Inoltre, il diverso “ruolo” assunto dal principio della prudenza negli IFRS determina l'assenza di un qualsiasi riferimento al divieto di rilevare nel Conto economico *utili non realizzati* (divieto, invece, previsto nella disciplina nazionale proprio nell'ambito del principio della prudenza). “Secondo lo IASB, infatti, il Conto economico deve rilevare *tutto* il risultato economico prodotto dall'impresa in un esercizio (la sua «financial

---

<sup>26</sup> In merito al principio della neutralità il documento contabile n. 11 così recita: “il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatario, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.”

<sup>27</sup> LACCHINI M.- TREQUATTRINI R., “Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano:riflessioni critiche”, in *RIREA*, luglio-agosto 2002.

performance») e tale risultato può essere composto anche da ricavi o proventi non realizzati”.<sup>28</sup>

In ultimo, l’attendibilità si esplicita con il principio della **completezza** (*completeness*) secondo cui l’informazione contabile non può essere considerata completa se una qualche omissione può renderla falsa e comunque fuorviante, e quindi inattendibile e priva della qualità della significatività.

Il postulato della *confrontabilità* o *comparabilità* consiste in una valutazione ed esposizione omogenea delle poste di bilancio nel corso del tempo nella stessa impresa e tra imprese diverse. La comparabilità dei prospetti di bilancio assume, dunque, un duplice aspetto: il confronto può avvenire, infatti, sia con riguardo al bilancio di una stessa impresa in momenti diversi (*confronto temporale*) sia in relazione a bilanci di imprese diverse (*confronto spaziale*). Nel primo caso, è possibile analizzare l’evoluzione temporale dei risultati economici e della struttura patrimoniale mentre, nel secondo caso, si possono apprezzare le diverse realtà imprenditoriali sintetizzate attraverso i bilanci.

Il postulato in oggetto assume una rilevanza centrale nell’ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Il confronto spazio-temporale tra le informazioni contabili costituisce, infatti, uno strumento essenziale per valutare l’andamento della gestione aziendale e la conseguente assunzione delle opportune decisioni da parte dei destinatari di tali informazioni. In particolare, gli investitori, in quanto principali utilizzatori dei bilanci redatti secondo il modello IASB, ricavano da tale confronto informazioni rilevanti al fine di acquistare, vendere o mantenere le azioni della società, potendo valutare le prospettive reddituali e finanziarie, gli andamenti negativi degli stessi dati verificatesi nel corso dell’esercizio passato, nonché i *trend* di crescita.

Corollario di tale principio è la previsione nello IAS 1 della costanza nella redazione del bilancio, intesa come principio di continuità di presentazione e classificazione delle poste contabili.<sup>29</sup> Il principio stabilisce, infatti, che la struttura e la classificazione delle voci di un bilancio non può essere modificata da un esercizio all’altro a meno che:

---

<sup>28</sup> Cfr. CARATTOZZOLO M., “Effetti giuridici dell’applicazione dei principi contabili internazionali in Italia”, in *Le Società*, n. 3, 2004, pag. 309.

<sup>29</sup> Il *Framework* chiarisce, infatti, al paragrafo 41, come “l’esigenza della comparabilità non dovrebbe essere confusa con la uniformità e non dovrebbe, perciò, diventare un impedimento all’introduzione di miglioramenti nei principi contabili adottati. Non è auspicabile, infatti, per un’impresa insistere con le medesime tecniche contabili nella rilevazione di operazioni o altri accadimenti se la tecnica adottata non è in linea con le caratteristiche della significatività e dell’attendibilità. Neppure è corretto per un’impresa mantenere invariata la propria tecnica contabile, quando esistono alternative con maggior significatività e attendibilità”.

- vi sia un cambiamento significativo della natura delle operazioni o una revisione della struttura del bilancio non comporti una migliore rappresentazione dei fatti o delle operazioni aziendali; o
- la modifica sia richiesta da un principio contabile internazionale o da un'interpretazione.

Per dare pratica applicazione al principio della confrontabilità, il *Framework* richiede che nei bilanci, accanto ai valori dell'esercizio, siano contenuti anche i corrispondenti valori degli esercizi precedenti. Lo IAS 1, par. 38, stabilisce, infatti, che devono presentarsi informazioni comparative per il periodo precedente per tutti i dati inclusi in un bilancio; tali informazioni possono assumere anche forma narrativa e descrittiva quando ciò sia rilevante per la comprensione dei bilanci. Se rispetto all'esercizio precedente sono stati modificati taluni criteri contabili, i dati comparativi devono essere riclassificati, assicurando, anche in questo caso, il necessario confronto tra dati.

Inoltre, lo IAS 1 stabilisce le informazioni comparative minime che l'entità deve presentare e che si differenziano a seconda che ci siano stati o meno dei mutamenti (volontari o obbligatori) nell'applicazione di un principio.

Secondo lo IAS 1, par. 39, in caso di assenza di mutamenti un'entità che indica le informazioni comparative deve presentare, come minimo, due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti e le relative note.

Mentre, se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci del proprio bilancio o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio, deve presentare, come minimo:

- tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:
  - alla data di chiusura dell'esercizio corrente;
  - alla data di chiusura dell'esercizio precedente, coincidente con l'inizio dell'esercizio corrente;
  - alla data d'inizio del primo esercizio comparativo.
- due di ciascuno degli altri prospetti, e
- le relative note.

Nelle norme del Codice civile il principio della comparabilità, pur non rientrando tra i principi generali per la redazione del bilancio, si ricava indirettamente dalla previsione dell'art. 2423, co. 5, che stabilisce l'obbligo di fornire in bilancio i corrispondenti dati dell'esercizio precedente per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico. A questo si aggiungono poi una serie di disposizioni quali: la costanza dei criteri di valutazione (2423-bis, co.1, p.6), l'evidenziazione di eventi di natura straordi-

naria (2425, lett. e) e l'art. 2427 n. 13). Il principio contabile n. 11 dedica ampio spazio al principio in oggetto riportando nella sostanza quanto previsto dal Framework e dallo IAS 1.

### 3. La composizione del bilancio

Il principio contabile internazionale che si occupa della composizione dei documenti del bilancio è lo *IAS 1 – Presentation of Financial Statement*. Altri elementi utili ai fini della presentazione del bilancio di esercizio sono statuiti nello *IAS 7 - Cash flow statements*, nello *IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* e nello *IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

Come anticipato nel primo capitolo, lo IAS 1 è stato oggetto di revisione da parte dello IASB con l'obiettivo di allineare, per quanto possibile, i dettami contabili con quanto statuito dallo *SFAS 130 Reporting Comprehensive Income*, principio contabile americano che si riferisce agli schemi di bilancio, e più precisamente quella della rappresentazione dell'andamento economico.

Il risultato di tale processo di revisione è stata l'emanazione dello IAS 1 (*revised 2007*), reso obbligatorio a partire dai bilanci 2009 con il regolamento comunitario 1274/2008.

Nella tabella 2.1 si riportano le principali tappe del processo di revisione a cui è stato sottoposto il documento internazionale n. 1 dal 1974 alla versione del 2007.<sup>30</sup>

**Tab. 2.1 – Principali tappe del percorso storico dello IAS 1**

Marzo 1974	<i>Exposure Draft E1, Illustrazione dei Principi contabili</i>
Gennaio 1975	IAS 1, <i>Illustrazione dei Principi contabili</i>
Ottobre 1976	IAS 5, <i>Informazioni da esporre nel bilancio</i>
Novembre 1979	IAS 13, <i>Presentazione delle attività e delle passività correnti</i>
1994	IAS 1, IAS 5 e IAS 13 sono stati rivisti
Agosto 1997	IAS 1 (1997), <i>Presentazione del bilancio</i> , sostituisce lo IAS 1 (1975), lo IAS 5 e lo IAS 13 (1979)

<sup>30</sup> Nel momento in cui scriviamo lo IASB ha emanato l'Exposure Draft ED/2010/5, su cui è possibile inviare commenti entro il 30 settembre, in cui propone alcune significative modifiche sulle modalità di presentazione degli elementi inclusi nell'Other Comprehensive Income. Per un dettaglio sulle stesse si rinvia al quarto capitolo.

<i>1 Luglio 1998</i>	Entrata in vigore dello IAS 1 (1997)
<i>Dicembre 2003</i>	Versione rivista dello IAS 1 emanata dallo IASB
<i>1 Gennaio 2005</i>	Entrata in vigore dello IAS 1 (rivisto nel 2003)
<i>18 Agosto 2005</i>	IAS 1 modificato per inserire informazioni sul capitale
<i>1 gennaio 2007</i>	Entrata in vigore dello IAS 1(2005)
<i>6 settembre 2007 14 febbraio 2008 22 maggio 2008</i>	Interventi volti ad una profonda revisione dello IAS 1 che introduce, tra l'altro, il conto economico complessivo (settembre 2007), nuovi obblighi informativi sugli strumenti finanziari (febbraio 2008), miglioramenti in materia di classificazione dei derivati come correnti/non correnti (maggio 2008).
<i>1 gennaio 2009</i>	Entrata in vigore dello IAS 1 (revised 2007) e sue successive integrazioni
<i>16 Aprile 2009</i>	Annuale miglioramento agli IFRS 2009 con modifica dello IAS 1 sulla classificazione delle passività come correnti
<i>1 gennaio 2010</i>	Entrata in vigore dello IAS 1 modificato ad aprile 2009
<i>Maggio 2010</i>	Pubblicato l'ED/2010/5 cui è possibile inviare dei commenti fino al 30/09/2010

In sintesi, le principali modifiche apportate dallo IASB con la versione del 2007 possono essere così riassunte:

- l'utilizzo di **nuove denominazioni** per i diversi prospetti di bilancio e per la nuova configurazione di reddito:
  - non si parla più infatti di Stato Patrimoniale ma di Prospetto della posizione finanziaria dell'impresa;
  - non più di Conto Economico ma di Conto Economico Complessivo;
  - la data di riferimento del bilancio è modificata nella data di chiusura dell'esercizio.
- la **nuova informativa comparativa**: il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti di conto economico complessivo, due prospetti di conto economico separato (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note;
- il **prospetto del risultato economico**
- 
- : si tratta di predisporre il Conto economico secondo uno schema che rappresenta la logica anglosassone del *comprehensive income*: una configurazione di reddito che include anche le variazioni patrimoniali che

non transitano a conto economico, in linea con quanto già previsto nel contesto americano: in sostanza i proventi e gli oneri imputati a patrimonio netto devono essere inclusi nel prospetto di conto economico invece di essere riportati nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto, così come previsto dalla versione del 2005 dello IAS 1. La determinazione del reddito si fonda sulla logica patrimoniale, secondo cui il reddito deve essere uguale alla variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, ad esclusione delle variazioni derivanti direttamente da operazioni poste in essere dai soci. Tale nuova configurazione di reddito considera tutti i costi e ricavi, realizzati o meno;

- la **presentazione dei dividendi**: ultima novità riguarda la presentazione dei dividendi, rilevati come distribuzione ai soci nel corso dell'esercizio.

Lo IAS 1, che si applica indifferentemente sia al bilancio di una singola impresa sia al bilancio consolidato di un gruppo, si riferisce a tutte le tipologie di imprese, incluse le banche e le imprese di assicurazione.<sup>31</sup> Tuttavia, per queste ultime, sono previste informazioni aggiuntive contenute nello IAS 30, *Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions*.

La descrizione utilizzata per certe voci del bilancio, la struttura e il contenuto del bilancio stesso, nonché la terminologia adottata dallo IAS 1 è specifica delle imprese con finalità lucrative; è possibile, comunque, utilizzare le disposizioni del principio in oggetto anche per le imprese operanti nel settore pubblico, purché queste ultime si trovino nelle condizioni di apportare le dovute modifiche.<sup>32</sup>

Le informazioni di base, che i documenti contabili redatti secondo i principi contabili internazionali devono fornire, sono elencate al paragrafo 9 dello IAS 1, e sono:

- attività (*assets*);
- passività (*liabilities*);
- patrimonio netto (*equity*);
- ricavi e costi, inclusi utili e perdite (*income and expenses, including gains and losses*);

---

<sup>31</sup> Negli IAS/IFRS ci si riferisce ad un'impresa (o gruppo di imprese) con il termine entità (*entity*); nel presente lavoro i termini impresa ed entità saranno utilizzati come sinonimi.

<sup>32</sup> Le aziende *no profit*, le autorità governative e le imprese del settore pubblico che intendono applicare il presente Principio possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per certe voci del bilancio e il bilancio stesso. Tali imprese possono, inoltre, presentare ulteriori documenti all'interno del bilancio.

- contribuzioni da parte dei soci e distribuzione a questi in qualità di soci (*contributions by and distributions to owners*); e
- flussi finanziari (*cash flows*).

Queste informazioni sono necessarie per consentire agli utilizzatori del bilancio la previsione dei flussi finanziari futuri dell'impresa e, in particolare, la tempistica e la certezza di generare denaro e analoghe disponibilità liquide.

Normalmente, il bilancio è redatto con riferimento ad un periodo annuale, a meno che non si verificano casi eccezionali, per esempio a seguito dell'acquisizione di una impresa da parte di un'altra impresa che adotta una diversa data di riferimento del bilancio e quest'ultima si riferisca ad un arco di tempo più lungo o più breve. In questi casi l'impresa deve evidenziare:

- a) la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve;
- b) il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.

In merito alla *composizione*, il bilancio, secondo lo IAS 1,10 (*revised 2007*), comprende il seguente sistema di documenti:

- a) **un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio** (*a statement of financial position at the end of the period*);
- b) **un prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio** (*a statement of comprehensive income for the period*);
- c) **un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio** (*a statement of changes in equity for the period*);
- d) **un rendiconto finanziario dell'esercizio** (*a statement of cash flows for the period*);
- e) **note**, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative (*notes*), e
- f) **un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo** quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci del proprio bilancio.

I vari prospetti di bilancio possono essere denominati con titoli diversi da quelli indicati nello IAS 1: ad esempio per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio si può utilizzare la più nota denominazione "stato patrimoniale".

Operando un primo confronto con la struttura del bilancio prevista dal Codice Civile rileviamo che:

- il *prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto* rappresenta un documento specifico del bilancio, secondo gli IAS/IFRS; al contrario nell'ambito della normativa nazionale le variazioni del patrimonio netto devono essere rappresentate nella Nota integrativa (si veda il punto 7-bis dell'art. 2427, introdotto con la riforma del diritto societario);
- il *prospetto dei flussi di cassa*, obbligatorio per lo IASB, non è reso tale dalle norme del Codice Civile; allo stesso tempo ne è raccomandata la presentazione, nella Nota integrativa, dai principi contabili nazionali (documento n. 12);<sup>33</sup>
- le informazioni contenute nella *Nota integrativa*, redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. - aggiungiamo - non corrispondono completamente alle note esplicative del bilancio redatte secondo i principi contabili internazionali. In queste ultime, infatti, si prevede l'indicazione dei principi contabili e dei criteri di redazione utilizzati per la compilazione dei prospetti di bilancio, oltre alle note di commento e alle informazioni supplementari richieste dagli altri standard internazionali.

Accanto ai documenti di cui sopra, i principi contabili internazionali incoraggiano a presentare una **relazione degli amministratori** (assimilabile alla nostra "Relazione sulla gestione") che accompagni il bilancio, pur non essendone parte integrante, e che illustri e spieghi gli aspetti principali dell'andamento economico, della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e i principali rischi ed incertezze che possono profilarsi nel futuro dell'impresa stessa. Tale relazione può includere un'analisi in merito ai seguenti elementi (riportati non in senso esaustivo, ma a titolo di esempio):

- i principali fattori e le influenze che incidono sull'andamento economico, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa opera, la risposta dell'impresa a questi cambiamenti e il loro effetto; le politiche d'investimento dell'impresa per mantenere e migliorare l'andamento economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;
- le fonti di finanziamento e le politiche di *risk management* attuate dalla direzione aziendale, con particolare riferimento alla gestione del rischio finanziario;

---

<sup>33</sup> Per un approfondimento in merito si rinvia al capitolo quinto.



- i punti di forza e le ulteriori risorse dell'impresa il cui valore non è riflesso nel bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS.

Le differenze suddette si sarebbero dovute progressivamente ridurre con l'introduzione delle modifiche previste nella direttiva contabile 51/2003. Quest'ultima, tuttavia, come anticipato è stata recepita in Italia solo per la "parte obbligatoria" relativamente alla Relazione sulla gestione ed alla Relazione di revisione, lasciando inalterate le differenze, in termini di prospetti, tra disciplina nazionale e disciplina internazionale.

A migliore chiarimento di quanto detto si presenta un confronto dei prospetti di bilancio tra normativa internazionale, comunitaria e nazionale (Tab. 2.2).

**Tab. 2.2 - I prospetti del bilancio di esercizio tra normativa nazionale e internazionale**

	<b>IFRS</b>	<b>IV Direttiva CEE (modificata dalla Dir. 51/03)</b>	<b>Codice civile (parte della Dir. 51/03 non ancora recepita)</b>	<b>Principi contabili nazionali (OIC)</b>
<b>Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto</b>	IAS 1: parte integrante del bilancio di esercizio	Solo indirettamente previsto, senza uno specifico obbligo di presentazione	Recentemente previsto attraverso il D.lgs 6/2003 deve presentarsi in Nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 c.c., al punto 7-bis).	I documenti n. 12 e n. 28 affermano che “tra le informazioni che <i>devono</i> essere fornite nella Nota integrativa vi sono quelle riguardanti le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto”, ritenute necessarie ( <i>e non facoltative</i> ) per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
<b>Rendiconto Finanziario</b>	IAS 7: parte integrante del bilancio di esercizio	Solo indirettamente previsto, senza uno specifico obbligo di presentazione.	In attesa del recepimento della parte “facoltativa” della direttiva 51/03 la sua presentazione non è resa obbligatoria dalle norme del codice civile.	Previsto dal documento n. 12. La mancanza di questo prospetto nella Nota integrativa, pur non essendo ritenuto causa di violazione del principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta, è ritenuta «scusabile» solo in aziende di ridotte dimensioni, amministrativamente poco evolute.
<b>Relazione degli Amministratori</b>	IAS 1: pur non ritenendolo parte integrante del bilancio ne raccomanda la sua presentazione allo scopo di descrivere e spiegare gli aspetti principali del risultato economico e della situazione finanziaria dell'impresa, nonché le principali incertezze che essa affronta.	Il contenuto della relazione sulla gestione è sostanzialmente identico a quello della relazione degli amministratori raccomandato.	Non essendo ancora recepita la direttiva “facoltativa” della direttiva 51/03 esistono forti divergenze tra le informazioni presenti nella relazione degli amministratori, raccomandata dallo IAS 1, e le informazioni da presentarsi nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).	Il documento n. 30, relativo ai bilanci intermedi, si limita ad indicare i criteri di redazione della relazione semestrale e trimestrale che gli amministratori devono trasmettere al Collegio Sindacale.

Fonte: ns elaborazione